

92.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1979.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
BELLOCCHIO: Sulle iniziative che si intendono prendere per ovviare alla mancanza di fertilizzanti chimici sul mercato nazionale (4-05343) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	3389	seto (Parma) (4-06248) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 3391
BIAMONTE: Sullo stato della pratica di pensione di Luigi Petrone, ex-dipendente del comune di Baronissi (Salerno) (4-06128) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	3390	BOLLATI: Sulle indagini esperite a seguito della denuncia presentata da un bidello dell'istituto commerciale Pietro Verri di Milano contro alcuni docenti, membri di commissione d'esame, per corruzione (4-05524) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 3392
BIAMONTE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Primo Donetti di Castelnuovo Fogliani, frazione di Alseno (Piacenza) (4-06302) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3390	BOLOGNARI: Per l'istituzione di una sezione staccata della scuola media di Lipari nell'isola di Filicudi, nelle Eolie (Messina) (4-05756) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 3392
BOCCHI FAUSTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Osvaldo Capella di Borgotaro (Parma) (4-06135) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3391	CAPPELLI: Per un provvedimento volto ad eliminare il requisito della differenza di età non superiore a 25 anni fra i coniugi, ai fini dell'ottenimento della pensione di reversibilità, previsto unicamente per i pensionati statali (4-06470) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 3393
BOCCHI FAUSTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Mario Camorali di Bus-		CARLOTTO: Sulla veridicità della notizia relativa ad una ristrutturazione del servizio postale (4-05953) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 3393

	PAG.		PAG.
CASALINO: Per l'istituzione di un pronto soccorso medico e sanitario nei posti di villeggiatura e balneari della provincia di Lecce, con particolare riferimento al centro balneare di Leuca (4-05456) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	3394	proprio personale (4-05073) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3397
CASALINO: Per l'istituzione di un pronto soccorso medico a Frigole, frazione di Lecce (4-05591) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	3394	COSTAMAGNA: Sui motivi della demolizione degli impianti di trazione elettrica sulla linea ferroviaria Ceva-Ormea (Cuneo) (4-05749) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3398
CASALINO: Per la soluzione della vertenza in atto presso la ditta Viaggi e turismo Marozzi con sede a Roma, anche al fine della ripresa del servizio regolare di autolinee fra Roma, Bari, Taranto e altre città del Mezzogiorno (4-05812) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3395	COSTAMAGNA: Per istradare il diretto delle 14,43, proveniente da Torino, sul primo binario, anziché sul terzo, della stazione di Fossano (Cuneo) (4-05857) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3398
CASALINO: Sullo stato della pratica per la concessione della pensione di guerra a Carmina Ramundo di Galatone (Lecce) (4-05944) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3396	COSTAMAGNA: Per la verniciatura delle carrozze del convoglio TEE delle ferrovie dello Stato Ligure rapido 46 diretto ad Avignone (Francia) (4-06131) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3399
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Salvatore Gira di Galatone (Lecce) (4-06161) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3396	COSTAMAGNA: Per l'emissione di un francobollo nel centenario della morte del generale Luigi Damiano, medaglia d'oro e medaglia d'argento al valor militare (4-06359) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3399
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di Gino Campanile di Galatone (Lecce) (4-06183) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	3396	D'ALESSIO: Sui motivi della stipulazione di una convenzione con enti privati per l'attuazione del servizio di provvista e trasporto dell'acqua nell'isola di Ponza (Latina) precedentemente rifornita dalla marina militare (4-05740) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	3400
COSTA: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione a favore di Antonio Costa di Mondovì (Cuneo) (4-06147) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	3397	DANESI: Per un provvedimento volto ad impedire l'uso dei fluorocarburi 11 e 12 nelle bombole <i>spray</i> (4-02636) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	3408
COSTAMAGNA: Sulla delibera adottata dal comune di Torino di stanziare 100 milioni per qualificare operatori scolastici statali nonostante lo Stato già provveda all'aggiornamento del		DEL DONNO: Per l'applicazione agli appuntati del corpo degli agenti di custodia della legge 10 ottobre 1974,	

	PAG.		PAG.
n. 496 che prevede la ricostruzione della carriera per gli appuntati della pubblica sicurezza già sottufficiali durante il servizio militare e nelle formazioni partigiane (4-04535) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	3409	FRASCA: Per rendere autonomo l'istituto tecnico industriale di Amantea (Cosenza) dalla sede centrale di Fuscaldò (4-05689) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3413
FERRARI MARTE: Per il completamento della strada Lurate Caccivio-Appiano Gentile-Villa Guardia (Como) (4-01051) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	3410	GARGANO MARIO: Per l'acquisto, da parte dell'EFIM, della COMSAL di Portoscuso (Cagliari) produttrice di laminati di alluminio, nel quadro della politica di verticalizzazione nel settore della metallurgia primaria (4-05378) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	3414
FERRARI MARTE: Per la sistemazione della strada statale n. 340 nel tratto Porlezza-Oria, frazione di Valsolda (Como) (4-04872) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	3411	GARGANO MARIO: Per il rapido svolgimento dei lavori di manutenzione, rettifica e ammodernamento da effettuarsi sulla strada statale n. 155 di Fiuggi (4-06243) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	3415
FERRARI MARTE: Per un intervento volto al ripristino del traffico sulla strada statale che porta al valico dello Spluga, attualmente vietato a causa della precarietà del ponte sulla diga del bacino artificiale dell'ENEL di Montespluga (Sondrio) (4-05252) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	3411	GIORDANO: Sui motivi della mancata assegnazione alla sola provincia di Novara dei posti di insegnante di scuola materna richiesti per la attuazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, che prevede il raddoppio degli organici nelle sezioni esistenti (4-06271) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3415
FERRARI MARTE: Per il trasferimento ad altra sede del provveditore agli studi di Sondrio, in seguito alle tensioni provocate dai metodi autoritari e burocratici da questi adottati (4-05975) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3412	GIORDANO: Sulla ventilata soppressione della stazione ferroviaria di Varallo Pombia (Novara) (4-06315) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3415
FERRARI MARTE: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Nives Bellucci, vedova di Francesco Siacci, ex-dipendente del comune di Caravaggio (Bergamo) (4-06354) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	3413	LABRIOLA: Per la revoca del provvedimento ministeriale di soppressione della quarta classe nell'istituto professionale Barsanti di Massa (Massa Carrara) (4-06242) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3416

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1979

PAG.	PAG.
<p>LAMORTE: Per un intervento volto ad assicurare l'orario prolungato nelle scuole materne della provincia di Potenza (4-06387) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 3416</p>	<p>MARZOTTO CAOTORTA: Per la proroga delle concessioni per l'uso di apparati ricetrasmittenti di debole potenza non omologati, appartenenti alla categoria dei CB, in considerazione delle ragioni che tuttora impediscono le attività di omologazione (4-06522) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 3424</p>
<p>LEZZI: Per il sollecito rinnovo dei conti correnti a favore dei beneficiari delle rendite mensili dell'INA-IL, che non hanno potuto goderne a seguito della rapina effettuata nel dicembre 1977 al furgone postale (4-06080) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 3416</p>	<p>OLIVI: Sui motivi della designazione di un rappresentante ministeriale in seno alla commissione di esami della scuola per ottici ed odontotecnici <i>Atlantic School</i> di Piacenza, nonostante che detta scuola non sia stata ancora giuridicamente riconosciuta dal competente Ministero (4-03670) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>). 3425</p>
<p>LUCCHESI: Sui disagi derivanti ai viaggiatori della Lunigiana e delle zone limitrofe dall'entrata in vigore dell'orario invernale sulla linea La Spezia-Parma (4-06278) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 3417</p>	<p>PAVONE: Per il riassetto del sistema adottato per i prontuari di conteggio e pagamento delle pensioni ai funzionari e al personale statale in quiescenza, e per l'aggiunta sull'assegno pensionistico delle voci che descrivano le indennità accessorie (4-05543) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 3427</p>
<p>MANCINI GIACOMO: Sui motivi del mancato intervento della SIPRA nella pubblicità di numerosi quotidiani del meridione e sulla sottoposizione dei contratti pubblicitari realizzati dalla stessa al parere vincolante del consiglio di amministrazione della RAI (4-05434) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 3418</p>	<p>PAZZAGLIA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad impedire il trasferimento della stazione ferroviaria di Vasto (Chieti) (4-05656) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 3428</p>
<p>MARTORELLI: Sul contrasto esistente tra il dettato del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che fa obbligo ai dirigenti con funzioni ispettive di fare rapporto alla competente autorità giudiziaria sui fatti di cui sono venuti a conoscenza che presentano carattere di reato, e il parere espresso dal Consiglio di Stato che ritiene tale norma inapplicabile ai dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato (4-06484) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 3419</p>	<p>QUARANTA: Per un intervento volto a consentire a Pasquale Tacelli, dipendente dell'ufficio postale di Buonabitacolo (Salerno), l'espletamento della carica di vicepresidente della sezione provinciale di controllo di Salerno (4-03333) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 3429</p>

- SALVATO ERSILIA:** Per la devoluzione del finanziamento stanziato per la scuola elementare San Marco in favore della scuola B. Cecchi nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli) (4-06275) (risponde SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 3429
- SPONZIELLO:** Sulla mancata ricostruzione della carriera degli ex-sottufficiali dell'esercito in servizio quali agenti di custodia (4-05848) (risponde BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*). 3430
- SPONZIELLO:** Sulla mancata definizione del ricorso alla Corte dei conti presentato da Luigi Biagio Antonaci di Galatina (Lecce) (4-06230) (risponde CARTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 3431
- VALENSISE:** Sul conferimento di posti nelle scuole materne statali agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali, in contrasto con le disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 444, che prevede la assunzione in ruolo solo mediante concorso provinciale per titoli ed esami (4-06426) (risponde SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 3432
- VIZZINI:** Per l'apertura di un'inchiesta sui motivi che hanno determinato la bocciatura di Massimo Bruno di Trapani, per non aver superato la prova di educazione fisica (4-05428) (risponde ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 3432
- ZOLLA:** Sulla presunta stipula di un contratto pubblicitario della SIPRA con il periodico *Nuova polizia* (4-05335) (risponde BISAGLIA, *Ministro delle partecipazioni statali*). 3433
- BELLOCCHIO E BERNARDINI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, in presenza di inderogabili esigenze stagionali dell'agricoltura, quali iniziative siano state promosse per ovviare alla mancanza sul mercato nazionale di fertilizzanti chimici, ed in particolare del nitrato ammonico e dell'urea che — stando alle più svariate voci — sarebbero prodotti in Italia e venduti all'estero. (4-05343)
- RISPOSTA.** — Il 20 luglio 1978 si è tenuta, presso il Ministero dell'industria, una riunione plenaria dei produttori di fertilizzanti interessati e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole di categoria. Nell'occasione è stato precisato che le carenze di disponibilità denunciate dal mercato non sono da addebitarsi ai produttori ma a cause eccezionali e imprevedibili, quali, ad esempio, il particolarissimo andamento climatico del semestre primavera-vera, che ha richiesto intense concimazioni azotate, la anticipata diffusione di notizie sugli aumenti dei prezzi CIP (disposti il 26 aprile 1978) con conseguenti effetti speculativi, le difficoltà di avviamento dei nuovi impianti di Ferrara e di Manfredonia (Foggia). Infatti sulla base dei consuntivi di cui copia è già stata trasmessa alla segreteria generale CIP, le consegne globali di fertilizzanti azotati effettuate sul mercato nazionale dei produttori nazionali nella campagna agraria 1977-78 risultano superiori a quelle effettuate nella campagna precedente del 9 per cento se espresse in azoto.
- Le consegne del gruppo ANIC per gli stessi prodotti e per lo stesso periodo risultano superiori del 10 per cento se in tal quale e dell'8,3 per cento se espresse in azoto.
- Si fa presente che l'incremento annuo dei consumi di tali prodotti sul mercato nazionale è stato sempre assai modesto. Nelle ultime due campagne agrarie è stato ad esempio:
- campagna agraria 1975-76 rispetto alla campagna agraria 1974-75 = — 0,1 per cento;

campagna agraria 1976-77 rispetto alla campagna agraria 1975-76 = + 0,5 per cento.

Anche per quanto riguarda il confronto dei semestri primaverili le consegne del gruppo ANIC risultano nel 1978 sensibilmente superiori a quelle del 1977. Questo, malgrado le gravi difficoltà di avviamento dell'impianto di Manfredonia e delle frequenti difficoltà, comunque non imputabili ad ANIC, registratesi nel periodo in esame.

Nel mese di luglio, ad esempio, le spedizioni di fertilizzanti dallo stabilimento ANIC di Gela (Caltanissetta), sono state bloccate e impedito totalmente per un periodo di oltre 15 giorni a causa di una agitazione dei trasporti locali. Anche presso gli stabilimenti ANIC di Manfredonia e di Ravenna si sono avute, nello stesso mese di luglio, difficoltà nelle spedizioni di fertilizzanti: a Manfredonia per l'astensione degli autotrasportatori locali, a Ravenna a causa del blocco nella accettazione dei vagoni, durante la prima decade di luglio, da parte del compartimento delle ferrovie dello Stato di Bologna.

Per quanto riguarda le vendite all'estero dei concimi chimici azotati, si osserva che queste rientravano nei termini contrattuali già concordati in precedenza anche con i paesi terzi e che detti impegni non potevano ovviamente essere disattesi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro,* — Per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione intestata all'ex dipendente del comune di Baronissi (Salerno) Luigi Petrone nato il 3 settembre 1908 (posizione n. 801842) e ivi residente. (4-06128)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza, al fine di provvedere alla definizione della pratica di pensione suindicata con nota del 27 novembre 1978, n. 801842, ha comunicato all'interessato e per conoscenza al comune di Baronissi, l'importo del contributo di ri-

scatto del servizio militare indicando, altresì, oltre alle modalità di pagamento, lo incremento pensionistico allo stesso derivante in caso di accettazione del riscatto medesimo.

Nel frattempo, è stato concesso al signor Petrone l'acconto di pensione, decorrente dal 1° dicembre 1975, nella misura di lire 70 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il cui ruolo di pagamento sarà spedito quanto prima alla direzione provinciale del Tesoro di Salerno. Al conferimento del trattamento di quiescenza potrà provvedersi appena saranno stati perfezionati gli adempimenti sopra indicati.

Il Ministro: PANDOLFI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verrà, finalmente, definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Primo Donetti, residente in Castelnuovo Fogliani di Aleno (Piacenza).

Il predetto aveva inoltrato ricorso alla Corte dei conti e quest'ultima per effetto della legge n. 585 del 1971 ha inviato gli atti alla Direzione generale per le pensioni di guerra con elenco del 15 dicembre 1972, n. 7348. (4-06302)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 4 maggio 1970, n. 2423102, al signor Primo Donetti venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dei pregressi esiti di ferita d'arma da fuoco alla spalla destra, a suo tempo indennizzati con due annualità della pensione di ottava categoria.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 808620 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, sono stati avviati i necessari adempimenti per far luogo, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor

Donetti. A tal fine, infatti, è stata interpellata la Commissione medica superiore per conoscere se sussista aggravamento dei cennati esiti di ferita, ovvero se i medesimi diano, comunque, titolo a più favorevole trattamento pensionistico.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà espresso, al riguardo, il proprio parere, verranno adottati, con sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra diretta del signor Osvaldo Capella, nato a Borgotaro (Parma) l'8 aprile 1925. L'interessato ha presentato domanda per la pensione nel 1972 senza avere fino ad oggi avuto alcuna comunicazione in merito.

(4-06135)

RISPOSTA. — Il signor Osvaldo Capella, con istanza per altro non documentata, ha chiesto, in qualità di partigiano combattente, di conseguire trattamento pensionistico di guerra assumendo genericamente di aver riportato ferite al viso, alle orecchie ed alla gamba per lo scoppio di una mina avvenuto nella galleria di Ghiare di Berceto (Parma), nel giugno 1945.

Dalla documentazione sinora acquisita al fascicolo degli atti, non sono emersi, però, elementi di giudizio atti a comprovare la dipendenza da fatto bellico dello evento denunciato o, quanto meno, a chiarire le effettive circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento medesimo ebbe a verificarsi. Infatti, il foglio notizie a suo tempo redatto dalla competente commissione regionale riconoscimento qualifica partigiani ed il foglio matricolare, relativi al signor Capella, non contengono alcuna indicazione di ricoveri, né precisazioni in ordine a ferite e per altro, in detti documenti, è annotato che il servizio partigiano, prestato dall'interessato nella seconda brigata Iulia, cessò il 24 aprile 1945. Infine lo stesso distretto militare di Piacenza,

all'uopo interpellato, ha comunicato che nella cartella personale del signor Capella non è custodito alcun documento sanitario.

Pertanto, ai fini di acquisire ogni possibile elemento di giudizio, si è reso necessario chiedere al comando dei carabinieri di Berceto, di trasmettere copia del verbale eventualmente redatto per l'autorità giudiziaria o, in mancanza, un dettagliato rapporto informativo circa l'evento dannoso denunciato dal signor Capella. In attesa che pervenga tale certificazione, si è ritenuto opportuno invitare l'interessato, per il tramite del consolato generale d'Italia in Parigi, a voler compilare un apposito questionario (modello 31) e, nel contempo, a produrre tutta la documentazione probatoria eventualmente in suo possesso.

Si assicura l'interrogante che non appena ultimata la istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra del signor Mario Camorali, nato a Busseto (Parma) il 5 aprile 1912. L'interessato ha inoltrato ricorso alla Corte dei conti (ricorso n. 808622) avverso il decreto, del ministro del tesoro del 18 maggio 1970 n. 2424905. Nessuna comunicazione in merito è stata fatta all'interessato. (4-06248)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Mario Camorali, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 18 maggio 1970, n. 2424905, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità pleuro-polmonare. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al

ricorso giurisdizionale n. 808622 prodotto dalla parte avverso il cennato provvedimento di diniego. A tal fine, infatti, gli atti concernenti il signor Camorali sono stati trasmessi alla Commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, al riguardo, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BOLLATI E SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in relazione alla denuncia presentata da un bidello dell'istituto commerciale Pietro Verri di Milano contro alcuni docenti, membri di commissione d'esame, che sarebbero stati corrotti mediante somme di denaro per concedere le promozioni — quali informazioni abbia sui fatti denunciati, se siano state esperite indagini in via amministrativa e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti degli eventuali responsabili. (4-05524)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Milano, non appena a conoscenza delle irregolarità, che sarebbero state compiute durante gli esami di maturità del mese di luglio 1978, presso l'istituto tecnico commerciale Verri di quel capoluogo, dispose un'accurata indagine protrattasi dal giorno 17 al 26 luglio 1978.

All'inizio dell'indagine, lo stesso provveditore agli studi ritenne, anzitutto, opportuno sostituire un commissario di esami, nei cui confronti erano circolate voci, circa atteggiamenti non conformi al decoro di un pubblico dipendente. Ampie assicurazioni, sulla regolarità delle prove e sul rispetto delle disposizioni regolanti la materia, furono, tuttavia, fornite sia dai presidenti delle quattro commissioni, che operano presso il suindicato istituto, sia da altri commissari che fornirono spontaneamente le proprie testimonianze,

Ad ogni modo, i fatti emersi dall'indagine, e quelli accertati direttamente dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Milano sono stati portati a conoscenza della locale procura che, nel frattempo, aveva avviato sul caso un'inchiesta. In attesa, pertanto, delle determinazioni della magistratura, non si ravvisa, per il momento, l'opportunità di adottare provvedimenti sul piano amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

BOLOGNARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della situazione scolastica dell'isola di Filicudi, nelle Eolie, priva della scuola media e che costringe i ragazzi a completare gli studi obbligatori nell'isola di Lipari, irraggiungibile per grande parte dei mesi invernali a causa delle condizioni del mare che impediscono la partenza delle navi;

2) se il Ministero consideri con la necessaria attenzione che a Filicudi, di fatto, viene evasa la legge sull'obbligo scolastico e leso un fondamentale diritto costituzionale, quello allo studio, relegando la popolazione isolana in una condizione di analfabetismo che contraddice i tempi e i principi di uguaglianza e libertà;

3) se ritenga opportuno intervenire, anche in via del tutto straordinaria presso il Ministero del tesoro, per istituire una sezione staccata della scuola media di Lipari, dando così giusta risposta alle preoccupazioni che le forze politiche e sindacali, il comune e la regione siciliana hanno più volte espresso sollecitando una rapida soluzione. (4-05756)

RISPOSTA. — L'opportunità di istituire una scuola media, nell'isola di Filicudi, potrà essere esaminata, per l'anno scolastico 1979-80, soltanto se una richiesta in tal senso sarà avanzata dalla competente amministrazione comunale, entro i termini e con le modalità che saranno stabiliti dall'apposita ordinanza ministeriale, di prossima emanazione. Nessuna richiesta del genere è stata, infatti, formulata, dal-

la citata amministrazione, per l'anno scolastico 1978-79.

Si fa presente, od ogni modo, che una risposta alle legittime aspettative della popolazione scolastica di Filicudi è stata data, di recente, da questo Ministero con l'autorizzazione — con fonogramma del 7 novembre 1978 — di un corso plurimo di preparazione agli esami di idoneità e di licenza media, che funzionerà, intanto, nell'isola per l'anno scolastico 1978-79.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

CAPPELLI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la Corte dei conti, con sentenza n. 51904 della quarta sezione giurisdizionale pensioni militari, depositata il 18 luglio 1978, ha accolto la eccezione di incostituzionalità sollevata nei confronti dell'articolo 81, terzo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1082, e dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, laddove richiede, per la reversibilità della pensione, una differenza di età non superiore ai 25 anni fra i coniugi, nella ipotesi di matrimonio contratto da pensionato statale, mentre tale requisito non è richiesto per il relativo caso del pensionato della previdenza sociale (articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153);

2) inoltre, quali provvedimenti intenda assumere, ed in particolare se ritenga opportuno — così come è avvenuto nei riguardi dei pensionati dell'INPS — promuovere un provvedimento legislativo per abrogare gli articoli menzionati dalla sentenza della Corte dei conti. (4-06470)

RISPOSTA. — Le condizioni limitative previste per il conseguimento del diritto a pensione di reversibilità del coniuge superstite del pensionato statale, sono giustificate soprattutto dall'opportunità di evitare matrimoni tardivi al precipuo scopo di perpetuare il trattamento di quiescenza. A conferma di ciò si fa presente che la legislazione pensionistica ha, di volta in volta, fissato precise limitazioni

per situazioni giuridiche diverse e con riferimento a differenti categorie di aventi diritto alla reversibilità, proprio al fine di escludere per quanto possibile abusi e danni economici per l'erario.

In particolare, circa l'evidenziata disparità di trattamento rispetto ai coniugi superstiti dei titolari di pensioni INPS, si osserva che ciascun ordinamento pensionistico presenta proprie caratteristiche peculiari che possono dar luogo a normative differenziate senza che ciò debba in ogni caso configurare una violazione del precetto costituzionale. Tale avviso è confermato dalla circostanza che l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce che non hanno diritto a pensione di reversibilità i coniugi di danti causa che hanno contratto matrimonio in età superiore al settantaduesimo anno, mentre la limitazione suddetta non è prevista dallo articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Si soggiunge, comunque, che non può prendersi in considerazione la possibilità di adottare alcun provvedimento per la modifica delle norme summenzionate prima che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla proposta questione di legittimità costituzionale delle stesse.

Il Ministro: PANDOLFI.

CARLOTTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se corrispondano al vero le notizie secondo le quali sarebbe in corso una ristrutturazione del servizio di distribuzione della corrispondenza e che detta ristrutturazione prevederebbe, in base ad una quantificazione statistica dei singoli pezzi da distribuire, almeno tre fasce territoriali. Le fasce che indicheremo con la lettera *a*) ove la posta verrebbe distribuita fino a due volte al giorno; le fasce *b*) con distribuzione giornaliera e le fasce *c*) con distribuzione bisettimanale o trisettimanale.

Nel caso le intenzioni del Ministero delle poste fossero quelle sopra descritte, l'interrogante manifesterebbe tutte le

sue preoccupazioni ed il più vivo dissenso poiché le aree in cui la corrispondenza distribuita con minore frequenza sarebbero le zone rurali e periferiche. Gli abitanti delle zone periferiche, nella maggioranza privi di collegamenti telefonici e spesso soprattutto in montagna distanti dai capoluoghi perderebbero l'unico collegamento con il mondo civile rappresentato dalla bella, simpatica e significativa figura del postino che per necessità e tradizione riveste una notevole importanza nella società rurale. (4-05953)

RISPOSTA. — Per quanto concerne gli uffici principali delle poste e delle telecomunicazioni, la nuova organizzazione del servizio di recapito della corrispondenza a domicilio, prevista dalla circolare del 29 agosto 1977 DCSP/IV/I/024486/77, è articolata su una distribuzione giornaliera per tutti i quartieri urbani.

Per quanto attiene agli uffici locali ed agenzie, si precisa che questa Amministrazione non ha in corso una ristrutturazione del servizio di recapito della corrispondenza che preveda la suddivisione del territorio nazionale in tre fasce ove la corrispondenza verrebbe recapitata due volte al giorno nella prima fascia, giornalmente nella seconda e bisettimanalmente o trisettimanalmente nella terza. La ristrutturazione in corso, infatti, concordata con le organizzazioni sindacali nel giugno 1978, prevede soltanto una revisione dei coefficienti di valutazione fissati dal decreto interministeriale del 14 marzo 1972 n. ULA/5301/E/11949, allo scopo di eliminare sperequazioni in atto esistenti tra gli agenti addetti a quel settore e pervenire nello stesso tempo ad un recupero di produttività, riconducendo le prestazioni straordinarie a casi eccezionali. A tal fine, è stata disposta una ricognizione statistica delle corrispondenze recapitate nel mese di ottobre 1978.

Soltanto in via provvisoria, con circolare del 28 luglio 1978, n. 16 protocollo DG/1579/1/SIND, nel vietare nuove istituzioni di zone di recapito fino al completamento della ristrutturazione di cui

sopra, è stato previsto che, in caso di necessità, vengano effettuati recapiti bisettimanali o trisettimanali nelle località distanti dal concentrico urbano. Tale situazione, del tutto provvisoria, terminerà non appena saranno approvati i nuovi coefficienti lavorativi.

Il Ministro: GULLOTTI.

CASALINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che con l'attività turistica e balneare le spiagge della provincia di Lecce si affollano richiedendo la istituzione di un pronto soccorso medico e sanitario in tutti i posti di villeggiatura e balneari — se vi sia un piano organico medico sanitario per la provincia di Lecce tendente a garantire i servizi per tutto il periodo estivo e quali siano i motivi che impediscono la istituzione di un posto medico nel centro balneare di Leuca (Lecce), importante zona turistica di Terra d'Otranto. (4-05456)

CASALINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

1) vivono nella frazione di Frigole (Lecce) normalmente più di 2 mila abitanti e nella stagione estiva frequentano la spiaggia della frazione altre migliaia di persone, adulte e bambini, senza che sul luogo vi sia un pronto soccorso medico;

2) la zona si sta rivelando a forte vocazione turistica e quindi bisogna dotarla dei servizi indispensabili — se intenda intervenire presso l'amministrazione comunale di Lecce, pur rispettandone l'autonomia, invitandola a istituire subito il pronto soccorso medico nella frazione di Frigole e a preoccuparsi di curare di più l'aspetto igienico e sanitario della lunga fascia costiera di sua competenza. (4-05591)

RISPOSTA. — La materia oggetto delle interrogazioni è stata trasferita alla competenza delle autorità regionali per effetto del decreto del Presidente della Re-

pubblica 14 gennaio 1972, n. 4. In presenza di detta normativa, questa Amministrazione non è legittimata a svolgere alcun diretto intervento al riguardo nel senso auspicato dall'interrogante.

Questo Ministero ha, comunque, interessato in proposito, tramite il commissario del Governo, la regione Puglia. Da notizie fornite dalla predetta Regione risulta che con legge regionale del 7 giugno 1975, n. 49, istitutiva del servizio di pronto soccorso, è stato stabilito che i comuni o i consorzi di comuni possono chiedere alla giunta regionale (qualora il piano ospedaliero non preveda nei rispettivi territori l'istituzione di ospedali e fino all'attuazione di quelli previsti) di essere dotati di idonei presidi sanitari per limitati periodi dell'anno. All'uopo, la giunta — tenuto conto della popolazione residente nella zona nonché della distanza dal più vicino ospedale — autorizza la istituzione di tali presidi, concorrendo alle spese di installazione e di gestione.

Allo stato, la regione Puglia ha già allo studio il piano generale di pronto soccorso da realizzare secondo le finalità previste dalla menzionata legge.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CASALINO, OTTAVIANO, SICOLO E ANGELINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

1) fin dal 27 maggio 1978 il servizio delle autolinee che collegano Roma con Bari, Taranto e altre città del Mezzogiorno, gestito dalla ditta Viaggi e turismo Marozzi con sede a Roma, piazza della Repubblica n. 54, è sospeso;

2) tale interruzione del servizio è causata dallo sciopero effettuato dai 26 dipendenti della ditta Marozzi nel tentativo di fare revocare l'ingiusto licenziamento di cinque loro colleghi;

3) i tentativi di ricomporre la vertenza, ripetutamente fatti presso le competenti sedi regionali, non hanno raggiunto nessun risultato positivo per cui gli utenti risentono negativamente e gravemente dell'interruzione del servizio — quali inizia-

tive intenda prendere per fare concludere positivamente la vertenza e quindi ripristinare il regolare servizio di autolinee fra Roma, Bari, Taranto e gli altri centri interessati. (4-05812)

RISPOSTA. — La società Viaggi e turismo Marozzi — unitamente alle società MAI (Mediterranea autoservizi interregionali) e SAI (Società autolinee interprovinciali) appartenenti allo stesso gruppo aziendale — esercitano prevalentemente autolinee di competenza regionale. Le autolinee di competenza statale sono soltanto due e precisamente le autolinee San Pietro Avellana — Roma (esercitata dalla MAI) e Roma-Bari-Taranto (esercitata dalla società Marozzi).

Ciò premesso, si fa presente che, al fine di giungere ad un componimento della vertenza sindacale sorta tra i lavoratori e la organizzazione Marozzi, si sono tenute nei giorni 21 e 26 luglio 1978, presso il Ministero dei trasporti, su sollecitazione della regione Lazio, delle apposite riunioni con la partecipazione dei rappresentanti delle parti interessate. In tali riunioni non si è, però, raggiunto il risultato sperato, essendosi verificato un irrigidimento nelle rispettive posizioni; tutti i lavoratori rifiutano di prestare servizio se non verrà riassunto il personale licenziato dalla società SAI ed il datore di lavoro, per poter riconsiderare tale eventualità, chiede il rinnovo delle concessioni delle autolinee di gran turismo di competenza della regione Lazio, rinnovo non più operato a suo favore a decorrere dal 1974.

Si è conseguentemente provveduto ad interessare detta Regione la quale, con lettera in data 11 ottobre 1978, ha fatto presente che la giunta regionale, con deliberazione adottata nella seduta del 18 settembre 1978, nel disporre la redazione di un piano regionale per i servizi di gran turismo, ha provveduto ad autorizzare, nelle more della definizione dell'anzidetto piano, l'esercizio sino al 31 dicembre 1978, delle autolinee di gran turismo concesso nel 1974, fra cui anche quelle della società SAI, appartenente allo stesso gruppo aziendale Marozzi. Senonché tale deliberazione non ha ottenuto l'approvazione della com-

missione di controllo sugli atti regionali. La questione dovrà, quindi, essere nuovamente esaminata dai competenti organi regionali.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Carmina Ramundo nata a Galatone (Lecce) il 12 luglio 1906, sorella dell'ex militare Tranquillo, già goduta dalla madre deceduta il 24 giugno 1952. La pratica è stata inoltrata dalla direzione provinciale del Tesoro di Lecce in data 4 aprile 1977, protocollo n. 8593. (4-05944)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Carmina Ramundo, collaterale maggiorene inabile dell'ex militare Tranquillo, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 1° giugno 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento, il cennato beneficio è stato ridotto alla metà a far tempo dal 1° novembre 1975, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione prodotta dall'altro collaterale Santo e ciò in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 64, comma secondo, e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Infatti, le suindicate norme di legge stabiliscono, rispettivamente, che, in mancanza di altri aventi diritto, la pensione indiretta e l'assegno di previdenza si dividono in parti uguali tra i collaterali del militare (o del civile) deceduto a causa della guerra.

Detta determinazione trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Carmina Ramundo. L'interessata, comunque,

sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Salvatore Gira nato a Galatone (Lecce) il 1° dicembre 1914. Il signor Gira è stato sottoposto a visita medica presso la commissione per le pensioni di guerra di Taranto il 28 ottobre 1977 ed è stato giudicato inabile a qualsiasi proficuo lavoro. (4-06161)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Salvatore Gira, collaterale maggiorene inabile dell'ex militare Simone, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° aprile 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, al predetto è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento trovasi attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e, non appena approvato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Gira. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione del signor Gino Campanile nato il 6 aprile 1922, ex dipendente del comune di Galatone (Lecce). Posizione della pratica n. 468093. (4-06183)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza per poter conferire la pensione ordinaria al signor Campanile, con ministeriale del 1° dicembre 1978 n. 7136534 ha chiesto al comune di Galatone copia della deliberazione di massima per l'applicazione dei livelli funzionali con in calce l'annotazione della decisione adottata in merito dalla CCFL, oltre ad altri documenti attestanti la posizione retributiva dell'interessato. Appena sarà pervenuta la documentazione predetta gli istituti di previdenza potranno provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza.

Con l'occasione, si precisa che il signor Campanile è tuttora in godimento di account di pensione erogato dal comune di Galatone nella misura di lire 50 mila mensili a decorrere dal 1° novembre 1976, elevato a lire 70 mila dal 1° aprile 1977.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'ulteriore sviluppo della domanda di reversibilità di pensione di guerra concernente il signor Antonio Costa (iscrizione n. 977344) nato a Mondovì (Cuneo) il 28 ottobre 1918, ivi residente in via Cottolengo, 35, già usufruita per anni due perché invalido. (4-06147)

RISPOSTA. — La pratica concernente il signor Antonio Costa, orfano maggiorenne dell'ex militare Giovanni Battista deceduto l'11 dicembre 1918 per infermità contratta in guerra, è in trattazione presso la direzione provinciale del Tesoro di Cuneo.

Il suindicato ufficio, che ha già concesso al predetto orfano, riconosciuto temporaneamente inabile a proficuo lavoro, per anni due, pensione indiretta di guerra sino al maggio 1978, non ha potuto, per il momento, procedere alla definizione della pratica per il periodo successivo alla censata data. Il signor Costa, infatti, risultato idoneo a proficuo lavoro in sede di visita medica per scadenza degli assegni, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino l'11 giugno 1978,

non ha accettato tale parere rendendo così necessario il riesame della questione da parte della Commissione medica superiore. La suddetta commissione, ha intanto fatto conoscere che, al fine di poter esprimere un conclusivo parere tecnico-sanitario, convocherà il sunnominato a Roma per sottoporlo a visita diretta.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — di fronte alla delibera presa d'urgenza nei mesi scorsi dalla giunta comunale di Torino che ha stanziato 100 milioni per qualificare operatori scolastici statali —:

1) se il Governo ritenga tale provvedimento contrario all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del luglio 1977 approvato dal Governo su conforme parere della Commissione presieduta dal deputato comunista Fanti, rappresentando l'iniziativa della giunta socialcomunista di Torino l'ennesimo tentativo di coordinare all'ente locale attività educativa e didattiche, perseguendo in campo scolastico la politica dell'accenramento e ignorando di fatto gli organismi eletti dalla scuola al fine di instaurare una egemonia culturale;

2) se il Governo ritenga di intervenire energicamente con adeguate iniziative soprattutto nel campo dello stanziamento di fondi a favore del comune di Torino, al fine di far cessare questa vera invasione di settori non di propria competenza con la quale la giunta municipale di Torino accolla alla città una spesa non indifferente, con sperpero di pubblico denaro poiché lo Stato provvede già all'aggiornamento del proprio personale. (4-05073)

RISPOSTA. — La deliberazione a suo tempo adottata dalla giunta comunale di Torino, per la qualificazione di operatori scolastici, non risulta aver avuto corso e, di conseguenza, non sono stati impegnati fondi per attività del genere. Assicurazio-

ni in tal senso sono state, infatti, fornite dall'assessorato per la pubblica istruzione del predetto capoluogo.

Si ritiene, ad ogni modo, opportuno far presente che questo Ministero, già con nota del 7 ottobre 1977, nell'autorizzare il provveditore agli studi di Torino ad istituire un certo numero di corsi per quella provincia, aveva accolto per lo più solo le iniziative provenienti da istituzioni scolastiche, privilegiando, tra queste, quelle che sembravano offrire le migliori garanzie di serietà e di impegno.

Fra tali iniziative, per altro, non figuravano comprese quelle proposte dal comune di Torino e che non avrebbero potuto, comunque, trovare accoglimento, tenuto conto che questa Amministrazione, in linea con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e conformemente all'avviso espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva già emanato la circolare del 16 novembre 1977, n. 299, per richiamare la particolare attenzione delle autorità scolastiche locali sull'esclusiva competenza degli organi statali, in ordine alle attività di aggiornamento, culturale e professionale, del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: ARMATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto la direzione generale delle ferrovie dello Stato a demolire gli impianti della trazione elettrica (in esercizio soltanto dal 1935) sulla linea ferroviaria Ceva-Ormea (Cuneo), il cui sviluppo è di chilometri 36;

per sapere se sia il caso di rieletrificare subito il suddetto percorso a 3 chilovolt corrente continua per poter utilizzare le elettromotrici ALe 840 in sovrannumero. (4-05749)

RISPOSTA. — Allorché si procedette alla trasformazione della elettrificazione della rete ligure-piemontese dal sistema trifase a quello a corrente continua 3 chilo-

volt, fu decisa la dieselizzazione della Ceva-Ormea, in quanto il mantenimento dell'esercizio a trazione elettrica sulla linea avrebbe richiesto una radicale trasformazione degli impianti con una spesa non molto diversa da quella di una elettrificazione *ex novo* a corrente continua, spesa che non fu ritenuta giustificata in relazione ai vantaggi che ne sarebbero conseguiti. Attualmente l'eventuale rieletrificazione della linea (compresi gli interventi accessori indispensabili) comporterebbe un onere di 4.500 milioni di lire che ugualmente non troverebbe giustificazione nella modesta entità del traffico che interessa la linea stessa, rientrando, come è noto, nel novero delle secondarie.

Infine, circa l'asserita disponibilità in sovrannumero delle elettromotrici ALe 840, si fa presente che tali mezzi, come le elettromotrici di altri gruppi, sono tutti invece intensamente utilizzati. In particolare, le elettromotrici ALe 840 dislocate nel compartimento di Torino effettuano una percorrenza giornaliera superiore alla percorrenza media riscontrabile nella intera rete.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che inducono il capo stazione di Fossano (Cuneo) ad istradare con grave disagio per l'utenza l'espresso 647 in arrivo da Torino Porta Nuova alle 14,43 sul terzo binario anziché sul primo binario, come sarebbe per altro logico e razionale.

A quell'ora (14,43) il traffico ferroviario nella stazione di Fossano è nullo, il primo binario è completamente libero e sgombro per cui non vi ostano assolutamente fondate ragioni ad impedire il richiesto mutamento, tanto desiderato dall'utenza. (4-05857)

RISPOSTA. — Il treno espresso 647 viene ricevuto sul terzo anziché sul primo binario della stazione di Fossano in quanto il marciapiede di quest'ultimo binario è di lunghezza inferiore a quella dello stesso treno 647.

Comunque il provvedimento invocato potrà essere attuato non appena saranno completati i lavori in corso per il prolungamento del marciapiede del primo binario.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il materiale rotabile del TEE/FS Ligure rapido 46 di sabato 21 ottobre 1978, aveva la vernice così logora e sporca per cui si rende necessaria una immediata revisione generale. Più specificatamente la carrozza ristorante di questo convoglio del 21 ottobre 1978 presentava all'esterno una vernice color rosso-avorio assai rappezzata, opaca e sbiadita. Dato che il convoglio formato da materiale FS italiano va all'estero (nella fattispecie il Ligure/TEE raggiunge Avignone), è opportuno che esso si presenti al nostro confine nella migliore forma possibile. (4-06131)

RISPOSTA. — Il materiale del treno TEE/FS 46 Ligure del 21 ottobre 1978 era costituito da carrozze speciali immesse in esercizio, unitamente ad altre dello stesso tipo, nel biennio 1972-1973.

Già nel 1977 si era rilevato che la coloritura esterna di dette carrozze presentava, in particolare per il colore rosso, una alterazione nei riguardi della brillantezza con conseguente graduale degradamento dell'aspetto estetico delle superfici delle casse, specie in presenza delle rappezzeature di colore resesi necessarie nel tempo. Gli esami effettuati hanno infatti posto in evidenza una certa delicatezza nel pigmento di base delle vernici (rossa ed avorio) utilizzate e quindi la sua scarsa resistenza all'azione degli agenti atmosferici ed ai componenti dei detersivi impiegati per il lavaggio.

In presenza di tali fatti venne pertanto programmata dall'Azienda delle ferrovie dello Stato la riverniciatura esterna di tutti i veicoli di tale tipo con una cadenza prestabilita, la quale per altro non

ha potuto essere mantenuta per l'intensa utilizzazione delle carrozze e la ridotta loro dotazione rispetto ai servizi internazionali da svolgere.

Nel contempo si è dato corso alla ricerca di prodotti detergenti dotati di minore aggressività ma egualmente idonei, in occasione dei lavaggi a giorni alterni che le carrozze subiscono, ad eliminare i depositi di varia natura (grassi, polvere, fumi, eccetera) che si formano sulle superfici delle casse durante i viaggi.

Nel caso particolare della carrozza-ristorante in composizione al treno in discorso, l'intervento di verniciatura era previsto nel primo trimestre del prossimo 1979 ma stante le già precarie attuali condizioni estetiche si è disposto l'anticipo di tale operazione che è stata portata a termine nel trascorso mese di novembre 1978.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia il caso di emettere, ricorrendo nel 1980 il primo centenario della morte del generale Luigi Damiano (nato a Torino nel 1800 e morto a Torino nel 1880) medaglia d'oro e medaglia d'argento al valor militare, luogotenente generale dell'esercito piemontese nelle battaglie di Novara e di Rivoli Veronese (1849) un francobollo commemorativo.

Al generale Luigi Damiano è a Torino intitolata una via ed il suo nome è scolpito anche nel monumento alle medaglie d'oro che sorge nel parco del Valentino di Torino. (4-06359)

RISPOSTA. — Al riguardo si deve far presente che essendo stato adottato, da alcuni anni, il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi o commemorativi, non tutti gli avvenimenti, i personaggi, le ricorrenze, anche se di grande importanza, possono essere ricordate come sarebbe auspicabile.

Si assicura, comunque, che la ricorrenza segnalata verrà presa in esame — in concorso con le altre proposte pervenute

a questa Amministrazione — in sede di definizione del programma di emissioni di francobolli per il 1980.

Il Ministro: GULLOTTI.

D'ALESSIO, GRASSUCCI, CORVISIERI, BANDIERA E RICCI. — *Ai Ministri della sanità, della difesa e della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni e le particolari necessità in base alle quali, a norma dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, ha demandato al Ministero della marina mercantile la stipulazione di una apposita convenzione con gli enti privati per l'attuazione del servizio di provvista e trasporto dell'acqua a favore dell'isola di Ponza (Latina), precedentemente rifornita dalla marina militare;

per conoscere, inoltre, il testo delle convenzioni stipulate nonché l'elenco delle ditte concessionarie del predetto trasporto. (4-05740)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con scadenza annuale, indice apposita riunione, alla quale vengono invitate le amministrazioni interessate (Ministero della difesa, del tesoro, dell'interno, della marina mercantile e del turismo) per la elaborazione di un piano di rifornimenti idrici, sulla base delle esigenze segnalate ed accertate, e che di norma copre l'arco di tempo che va dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo.

Considerati i fabbisogni globali e la capacità di trasporto del proprio naviglio cisterniero, il Ministero della difesa fa conoscere quale aliquota del program-

ma è in grado di assolvere con le proprie navi-cisterna e quale parte deve essere affidata all'armatoria privata. Su tale base, acquisito il relativo nulla osta dello stesso Ministero della difesa, si dà mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della marina mercantile di procedere alla stipula di convenzioni, a mezzo pubblica gara, con l'armatoria privata. In genere si tratta di convenzioni di durata pluriennale (2-3 anni). Per quanto concerne, inoltre, le ditte aggiudicatrici del servizio, si fa presente che sono state, nell'ordine, le seguenti:

signor Nicola Caccioppoli, 24 luglio-30 settembre 1967;

società Officina meccanica Sgorbini, 13 maggio-17 giugno 1968;

SAS Campania, 1° luglio 1968-30 giugno 1970;

SAS Campania, 1° luglio 1970-31 dicembre 1973;

società GE.CI, 5 gennaio 1974-30 aprile 1974;

società GE.CI, 1° maggio 1974-31 dicembre 1977;

società VIR, 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980.

Si comunica, infine, che con unica convenzione, curata dal Ministero della marina mercantile e che si unisce in allegato, si provvede al rifornimento di acqua potabile sia per l'isola di Ponza sia per quella di Ventotene.

Il Ministro della sanità:
TINA ANSELMI.

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETÀ VIR SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER IL RIFORNIMENTO DI ACQUA POTABILE ALLE ISOLE DI PONZA E VENTOTENE

Tra il senatore professor Vito Rosa, Sottosegretario di Stato, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, e i signori Torquato Vecchiarelli e Domenico Ievoli, amministratori della società VIR società a responsabilità limitata si conviene quanto appresso:

ARTICOLO 1.

La società VIR società a responsabilità limitata, che negli articoli successivi verrà indicata col termine appaltatore, si obbliga a rifornire le isole di Ponza e Ventotene, dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1980, esclusivamente a mezzo di navi cisterna, dei seguenti quantitativi di acqua potabile:

Comune di Ponza:

metri cubi 26.000 al mese in giugno, luglio e agosto;

metri cubi 18.000 in settembre;

metri cubi 10.000 al mese nei restanti mesi dell'anno.

I predetti quantitativi di acqua dovranno essere, di norma, ripartiti fra le località di Ponza centro e Le Forma, secondo quanto verrà tempestivamente comunicato all'appaltatore dal sindaco del comune di Ponza.

Nei mesi estivi, sempre su richiesta del sindaco all'appaltatore, potranno essere rifornite per complessivi 1.500 metri cubi al mese anche le località Lido di Frontone e le cosiddette Zone Alte. Resta inteso che i 1.500 metri cubi al mese suddetti sono compresi nel quantitativo globale previsto per l'approvvigionamento idrico di tutta l'isola.

Comune di Ventotene:

metri cubi 5.000 al mese in giugno, luglio, agosto e settembre;
metri cubi 1.500 al mese nei restanti mesi dell'anno.

ARTICOLO 2.

L'appaltatore si obbliga a provvedere al completo riempimento dei serbatoi delle due isole nei primi giorni del servizio e a ripartire uniformemente in ciascun mese detti quantitativi d'acqua, in relazione alla capacità delle navi nonché a quella dei serbatoi delle isole medesime.

Il Ministero della marina mercantile potrà, per altro, per particolari esigenze, richiedere, anche in via urgente, l'aumento o la diminuzione della frequenza dei trasporti senza che l'appaltatore possa per questo pretendere compensi particolari o sovrapprezzi.

Su richiesta del Ministero della marina mercantile, il quantitativo di acqua da trasportare nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, dovrà poter essere ridotto del 20 per cento come massimo.

L'acqua eventualmente non trasportata nei suddetti mesi sarà ripartita nei successivi tre mesi estivi di luglio, agosto e settembre, secondo le disposizioni che verranno impartite al riguardo.

Resta, comunque, salva la facoltà di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il quale prevede che, qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto.

ARTICOLO 3.

Il servizio verrà effettuato a mezzo delle navi cisterna *Vetor Primo* e *Rusdel*.

Dette navi non potranno essere sostituite con altre navi cisterna se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Analoga autorizzazione sarà necessaria per l'espletamento del servizio a mezzo di un numero maggiore di navi cisterna.

La richiesta di autorizzazione, sia per la sostituzione sia per la immissione in servizio di altre navi cisterna, dovrà essere corredata da un certificato, di data recente, di un ufficio di sanità marittima avente sede in porti di città capoluogo di provincia, attestante l'idoneità delle attrezzature di bordo al trasporto di acqua potabile, un certificato di analisi chimico-batterologica dell'acqua da trasportare nonché da un certificato del RINa, pure di data recente, dal quale risulti, per ciascuna nave, la portata netta o, in altri termini, il peso dell'acqua che la nave può trasportare.

ARTICOLO 4.

L'appaltatore si impegna ad attrezzare le navi adibite al servizio con idonee manichette per il raccordo ai punti di presa e di scarico, nonché di pompe per il necessario sollevamento di prevalenza manometrica. La portata continua di funzionamento in scarico dovrà

essere contenuta entro i limiti consentiti dalla capacità dell'impianto di ricezione.

L'appaltatore si impegna ad adeguare la propria attrezzatura agli impianti esistenti a terra sia per il carico sia per la scarica dell'acqua potabile.

Per le località Lido di Frontone e Zone Alte, l'amministrazione comunale fornirà per la scarica le necessarie manichette.

ARTICOLO 5.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere le navi adibite al servizio nelle prescritte condizioni di navigabilità. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad esibire, a richiesta del Ministero della marina mercantile, le certificazioni degli uffici di sanità marittima sulla idoneità, in ogni momento, delle attrezzature di bordo al trasporto dell'acqua potabile.

ARTICOLO 6.

L'appaltatore dovrà, salvo diverse disposizioni del Ministero della marina mercantile, prelevare l'acqua dall'acquedotto di Torre Annunziata, gestito dalla Cassa per il mezzogiorno, al prezzo di lire 38 al metro cubo. Il prezzo dell'acqua è a completo carico dell'appaltatore. Eventuali aumenti fino ad un massimo del 20 per cento saranno a carico dell'appaltatore; la quota eccedente il 20 per cento sarà rimborsata all'appaltatore medesimo mediante maggiorazione del prezzo di cui al successivo articolo 7.

L'appaltatore dovrà direttamente pagare al predetto ente le fatture concernenti l'acqua prelevata, entro 30 giorni dalla relativa data di emissione.

ARTICOLO 7.

Per l'acquisto, il carico, il trasporto e la scarica a destinazione dell'acqua potabile verranno corrisposte lire 1.938 (millenovecentotrentotto) per metro cubo. Tale prezzo sarà diminuito della quota di cui all'articolo 20 ed eventualmente maggiorato della quota di cui all'articolo 6.

Non sarà invece corrisposto alcun compenso per eventuali quantitativi di acqua forniti oltre quelli indicati negli articoli 1 e 2.

Il prezzo contrattuale può essere soggetto a revisione per la parte relativa ai costi dell'equipaggio, del combustibile e delle manutenzioni ordinarie, qualora la variazione media ponderata dei costi medesimi, verificatasi entro il 31 dicembre di ciascun anno, dovesse eccedere il limite del più o meno del 10 per cento e sarà ovviamente operante per la sola aliquota eccedente detto limite.

ARTICOLO 8.

Si conviene tra le parti che, ai fini della revisione, il prezzo contrattuale si considera costituito per il 64 per cento dal costo dell'equipaggio, per il 10 per cento dal costo del combustibile e per il 6 per cento da quello delle manutenzioni e una quota fissa (non revisionabile) del 20 per cento.

Per la revisione della quota equipaggio vanno assunti a riferimento i costi delle paghe ed accessori, indennità, contributi assicurativi e previdenziali, oneri a carico dell'appaltatore immediati o differiti (come ferie, franchigie, riposi compensativi, preavvisi, eccetera) nonché vitto e servizio di un primo ufficiale, di un sottufficiale non capo servizio e di un comune.

Per la revisione della quota manutenzioni vanno presi a riferimento gli indici dei costi dei minerali e dei metalli riportati nella quinta colonna del bollettino della camera di commercio di Milano nonché i costi di un operaio qualificato o di seconda categoria della industria navalmeccanica, comprensivo di oneri indiretti o differiti, secondo le quotazioni della locale associazione degli industriali.

La quota manutenzioni si considera costituita per il 35 per cento dai materiali e per il 65 per cento dalla manodopera.

ARTICOLO 9.

La ponderazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 sarà effettuata sulla base dei quantitativi d'acqua trasportati o da trasportare alla data di rifornimento di ciascuna variazione.

ARTICOLO 10.

Il prezzo di cui al precedente articolo 7 è comprensivo, oltre che del compenso per il servizio, anche di tutti gli oneri particolari, che, comunque, possono gravare sul servizio stesso.

Sono, tra l'altro, a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- a) avarie dipendenti dalla navigazione e dalle manovre nei porti e nelle rade;
- b) soste per riparazioni, manutenzioni, verifiche, forza maggiore;
- c) soste o ritardi per eventi meteorologici;
- d) perdita di navi o del carico;
- e) inquinamento accidentale del carico;
- f) pratiche e tasse portuali e sanitarie per il libero imbarco e sbarco del carico, ivi comprese visite di controllo per il rilascio di certificati sanitari;
- g) tasse di ormeggio e doganali;
- h) tempi morti determinati da indisponibilità dei punti di ormeggio per fatto dipendente dall'autorità portuale;
- i) oneri conseguenti a scioperi di marittimi o portuali;
- l) pulizia e disinfezioni imposte dall'autorità sanitaria o portuale;
- m) lavoro festivo o notturno;

- n) assicurazioni di ogni genere;
- o) danni a terzi;
- p) onere del percorso di ritorno a vuoto;
- q) pompaggio dalla nave ai serbatoi di immagazzinamento fino ad una prevalenza manometrica adeguata.

ARTICOLO 11.

L'appaltatore garantisce la potabilità dell'acqua anche durante tutte le fasi del trasporto e dovrà adottare, pertanto, tutti i provvedimenti igienici e di ogni altra natura necessari perché le caratteristiche dell'acqua non siano alterate durante il carico, il trasporto o lo scarico.

Di qualsiasi alterazione, in particolare, di ogni sorta di inquinamento dell'acqua, l'appaltatore rimane unico e diretto responsabile.

Il Ministero della marina mercantile si riserva, comunque, la facoltà di eseguire direttamente o di fare eseguire dalle competenti autorità sanitarie tutti gli accertamenti che riterrà opportuni con analisi sui campioni prelevati allo scarico.

L'esercizio di tale facoltà da parte del Ministero della marina mercantile non solleva, però, in alcun modo, l'appaltatore dalle responsabilità di cui sopra.

ARTICOLO 12.

L'appaltatore si obbliga ad avvertire tempestivamente i comuni di Ponza e Ventotene dell'arrivo di ciascun carico di acqua al fine di consentire ai comuni medesimi di predisporre il personale e le attrezzature necessarie per l'immagazzinamento e la misurazione volumetrica dell'acqua potabile trasportata. Dei carichi d'acqua trasportati mensilmente l'appaltatore trasmetterà al Ministero della marina mercantile le relative certificazioni dei predetti comuni.

ARTICOLO 13.

Potrà essere corrisposto all'appaltatore un acconto nella misura dell'80 per cento del prezzo dovuto per il quantitativo dell'acqua trasportata in ciascun mese e risultante dall'attestazione dei comuni di cui al precedente articolo 12.

Il pagamento del saldo avverrà, al termine di ciascun anno, sulla base del servizio espletato.

L'appaltatore si obbliga ad inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che il Ministero medesimo ritenesse di richiedere per la liquidazione del suddetto saldo.

ARTICOLO 14.

L'appaltatore riconosce al Ministero della marina mercantile il diritto di fare eseguire ispezioni a bordo.

ARTICOLO 15.

Ove il Ministero della marina mercantile ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che una o più navi non rispondano pienamente alle esigenze del servizio da espletare, l'appaltatore è tenuto a sostituire le attrezzature giudicate insufficienti o inadeguate con altre adeguate ovvero a sostituire le navi, ove ciò fosse ritenuto necessario; il tutto a sua totale cura e spesa.

L'appaltatore, con la stipula della presente convenzione, si impegna ad effettuare il servizio pattuito, non essendo esonerato in alcun caso dagli obblighi di disimpegnare il servizio stesso, nei modi stabiliti, anche se non possa disporre, per causa di forza maggiore o di riparazioni, dei mezzi ad esso adibiti. Qualora una delle navi si perdesse o si rendesse inutilizzabile, l'appaltatore dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra idonea nave.

È stabilito, comunque, che, ove una inadempienza anche parziale, temporanea ed involontaria, dell'appaltatore dovesse porre in difficoltà l'alimentazione idrica delle isole, il Ministero della marina mercantile, previo avviso telegrafico, può disporre trasporti di acqua, anche in via di emergenza, per assicurare la continuità e la regolarità della predetta alimentazione. Le spese conseguenti verranno detratte dal prezzo dovuto all'appaltatore inadempiente e, occorrendo, prelevate dalla cauzione.

ARTICOLO 16.

La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1980.

ARTICOLO 17.

Premesso che a norma dell'articolo 2, l'appaltatore è tenuto ad effettuare con regolarità il rifornimento idrico delle isole di Ponza e Ventotene, provvedendo a trasportare i quantitativi dell'acqua stabiliti dal contratto per ciascun mese; qualora non assolva tali adempimenti, egli sarà penalizzato di una somma pari al cento per cento del prezzo di cui all'articolo 7 per ogni metro cubo di acqua non trasportata. Tutte le valutazioni inerenti alla presente clausola sono rimesse insindacabilmente al Ministero della marina mercantile, previo gli opportuni accertamenti.

ARTICOLO 18.

Tutte le spese per bollo, registro, eccetera sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 19.

Qualora nel corso di un mese l'appaltatore non sia in condizione di effettuare i rifornimenti per cause allo stesso non imputabili, il Ministero della marina mercantile può autorizzare che l'acqua non trasportata venga fornita al massimo entro il trimestre successivo.

ARTICOLO 20.

La misura della cauzione è stabilita in lire 60.000.000 (sessanta milioni).

Poiché la cauzione è stata costituita a mezzo di fidejussione n. 19424 dell'Istituto bancario italiano — sede di Napoli — in data 13 dicembre 1977, l'appaltatore è tenuto al miglioramento del prezzo fissato nell'articolo 7.

Detto miglioramento è stabilito nella misura del 2 per cento sull'importo della cauzione e va, poi, trasformato in quota di ribasso del prezzo medesimo.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti o delle responsabilità in cui siano incorsi l'appaltatore e le persone per cui esso è tenuto a rispondere civilmente.

La cauzione serve, inoltre, a garantire il pagamento delle penali inflitte che non fossero pagate dall'appaltatore. In questo caso, si provvederà senza formalità di sorta a prelevare la somma dalla cauzione.

La cauzione, sia per il caso ora accennato sia per quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dal provvedimento.

ARTICOLO 21.

Agli effetti della presente convenzione l'appaltatore elegge domicilio legale a Napoli, via Santa Brigida, 39.

ARTICOLO 22.

La presente convenzione, mentre vincola l'appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finché non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, 23 dicembre 1977

PER IL MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

(Firma illeggibile)

PER LA SOCIETÀ VIR
società a responsabilità limitata

(Firma illeggibile)

DANESI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere se, a seguito delle indagini condotte dall'Accademia delle scienze degli USA e delle iniziative avutesi in sede CEE, sia pervenuto alla decisione di bandire definitivamente l'uso di fluorocarburi 11 e 12 dalle bombolette *spray*.

Tale sostanza è fortemente nociva e — secondo autorevoli fonti mediche — tale da provocare effetti irreversibili sulle vie respiratorie. (4-02636)

RISPOSTA. — La più recente letteratura scientifica ha evidenziato il problema dei possibili effetti negativi sulla salute umana e sull'ecosistema in genere, derivanti dal sempre crescente uso, e conseguente immissione nell'ambiente, dei clorofluorometani (CFC₁₃ e CF₂C₁₂), chiamati anche rispettivamente Freon 11 e Freon 12. Questi composti vengono largamente usati da parte della industria dei frigoriferi, delle materie plastiche espansive e soprattutto degli aerosoli. I vantaggi essenziali per il loro uso sono dovuti alla loro inerzia chimica, alla non infiammabilità e, almeno per quanto si conosce a tutt'oggi, alla loro bassa tossicità.

L'inerzia chimica dei gas cennati è, tuttavia, tale da lasciarli quasi inalterati nella stratosfera. Qui il Freon 11 e il Freon 12 svolgerebbero una azione sulla fascia naturale di ozono, che, com'è noto, risulta di vitale importanza per la vita sul pianeta, in quanto assorbe gran parte delle radiazioni ultraviolette derivanti dal sole; radiazioni che, tra l'altro, eserciterebbero una influenza negativa su gran parte degli organismi terrestri. I meccanismi di reazione tra i clorofluorometani e lo strato di ozono non sono stati, comunque, del tutto chiariti, così come i probabili effetti dannosi sulla salute umana.

Diversi programmi di ricerca sono in corso di esecuzione in varie nazioni.

L'argomento è stato ampiamente dibattuto anche nel corso di una apposita riunione tenutasi a Washington dal 26 al 28 aprile 1977 ed organizzata dall'UNEP e dalla agenzia USA per la protezione dell'ambiente.

Da parte degli Stati Uniti e della Svezia sono state adottate disposizioni legislative, con le quali si intenderebbe quanto meno limitare la portata del problema, vietando l'uso dei Freon in quelle produzioni industriali considerate non essenziali, come appunto quella degli aerosoli.

Anche la CEE ha affrontato già da tempo la questione, avviando una serie di studi e di ricerche. In questo contesto, le commissioni della Comunità europea (delle quali fa parte l'Istituto superiore di sanità) hanno portato alla formulazione di una proposta di raccomandazione del Consiglio concernente i fluorocarburi nell'ambiente.

Al riguardo, sempre a livello CEE, è stata così adottata dal Consiglio dei ministri per l'ambiente, tenutosi a Bruxelles il 30 maggio 1978, la risoluzione R/1031/78, con la quale si invitano gli Stati membri ad una prima sensibilizzazione sul delicato problema. D'altra parte la situazione, che è ancora molto incerta non potendosi al momento disporre di elementi scientifici sicuri, viene attentamente seguita e discussa, anche a livello di varie riunioni interministeriali organizzate dal Ministero della ricerca scientifica.

Per quanto attiene alla competenza diretta di questo Ministero della sanità, si fa presente che, oltre a seguire l'argomento in tutte le sedi nazionali ed internazionali, si è intanto proceduto a presentare una dettagliata relazione al Consiglio superiore di sanità (collegata anche a due quesiti avanzati da organi regionali), che dovrà pronunciarsi sugli aspetti tecnico-scientifici che lo riguardano.

Sulla base di un parere già espresso da tale consesso, questo Ministero ha intanto prescritto con sua circolare (n. 85 del 1976) che tutti i prodotti *spray* di uso domestico e tecnologico contenenti come propellenti fluorocarburi e GPL (propano, butano, eccetera) a partire dal 1° marzo 1977 debbano portare avvertenze che:

1) mettano in guardia sulla inalazione diretta nel caso dei fluorocarburi;

2) informino sul pericolo della esposizione al calore al di sopra dei 50°C per il propano ed il butano.

Inoltre, per tutti i tipi di *sray*, è stato anche richiesto che le avvertenze debbano evidenziare il pericolo derivante da un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

I preparati insetticidi e i disinfettanti, qualunque ne sia il propellente usato, debbono riportare, per altro, una prescrizione tendente ad evitare l'inalazione diretta e che suggerisca le modalità di uso più opportuno, atto a ridurre l'inalazione di elevate concentrazioni.

Conclusivamente si fa presente, infine, che:

a) provvedimenti normativi dovranno essere presi in sede comunitaria;

b) i provvedimenti parziali già presi dal Ministero della sanità (circolare del 29 novembre 1976, n. 85 e nota del 25 maggio 1978, n. 403/10.AG./1-3-1057 si volgono al controllo della situazione per l'aspetto igienico-sanitario;

c) l'Istituto superiore di sanità è sempre in grado di individuare, per gli eventuali interventi dell'Amministrazione sanitaria, i propellenti usati negli aerosoli.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

DEL DONNO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se gli appuntati del corpo degli agenti di custodia possano godere dei benefici della ricostruzione di carriera previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, per gli appuntati del corpo delle guardie di pubblica sicurezza che durante il servizio militare nelle forze armate dello Stato e nelle formazioni partigiane avevano rivestito il grado di sottufficiale, tenendo conto che il corpo degli agenti di custodia, per l'articolo 221 del codice di procedura penale, è assimilato al corpo della guardia di pubblica sicurezza in quanto i suoi componenti sono agenti di polizia giudiziaria. (4-04535)

RISPOSTA. — Da tempo è stato predisposto da questo Ministero, ai fini della soluzione del problema richiamato nell'interrogazione, uno schema di disegno di legge concernente disposizioni in favore del personale del corpo degli agenti di custodia.

Tale provvedimento — già trasmesso ai Ministeri interessati per il prescritto assenso in data 25 ottobre 1978 — prevede all'articolo 1 l'astensione in via generale agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia della legge 10 ottobre 1974, n. 496, la quale dispone benefici, per quanto attiene a posizioni in ruolo e a progressione di carriera, a favore degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, poi, l'articolo 3 del citato disegno di legge prevede la ricostruzione di carriera nei confronti di quegli appuntati del corpo degli agenti di custodia i quali, pur avendo rivestito uno dei gradi di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane nell'immediato dopoguerra, si arruolarono tra gli agenti di custodia in qualità di guardie. A costoro, analogamente a quanto posto in essere per i pari grado della pubblica sicurezza e della guardia di finanza viene riconosciuta la facoltà di avanzare domanda di ricostruzione di carriera per il grado rivestito prima del reclutamento negli agenti di custodia. L'impossibilità di far confluire detto personale nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, non previsto per il corpo, ha consigliato l'istituzione di apposito ruolo — pure separato — per iscriverci sia il personale nei cui confronti si è fatto luogo a ricostruzione, sia quello già nella carriera dei sottufficiali che intenda essere cancellato dal ruolo ordinario del corpo ai fini dell'applicazione dei benefici della legge di cui trattasi. Traspone, in proposito, la necessità dell'istituzione dell'apposito ruolo, tenuto conto che, diversamente, gli aspiranti — calcolati, in via prudenziale in numero di 350-400 — andrebbero ad iscriversi in quello ordinario paralizzandone per anni la disponibilità con grave nocimento per il personale cui non si estendono gli effetti del provvedimento proposto.

L'iscrizione nel ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado emergente dalla ricostruzione della carriera di ogni interessato e l'ammissibilità delle domande è demandata al giudizio del ministro di grazia e giustizia, sentita la commissione centrale per il corpo che è, normalmente, competente anche in materia di avanzamento.

Per contenere la spesa derivante dalla applicazione del provvedimento si è poi previsto che, in corrispondenza del numero degli appuntati verso i quali si procede alla ricostruzione di carriera con iscrizione in ruolo separato, vengano lasciati scoperti i posti dagli stessi precedentemente occupati nel ruolo di provenienza; analoga procedura va seguita nel caso di passaggio nel ruolo separato di militari nelle condizioni volute dalla legge ma già divenuti sottufficiali nella ordinaria progressione di carriera.

Il beneficio è stato esteso anche al personale cessato dal servizio o deceduto, mentre è parso opportuno far decorrere gli effetti economici derivanti dall'applicazione della legge dalla data di ricostruzione della carriera di ogni interessato.

L'articolo 4, infine, disciplina l'avanzamento del personale iscritto nel ruolo separato conformemente a quanto è già previsto per i pari grado della pubblica sicurezza e della guardia di finanza, salvo naturalmente il richiamo alla specifica normativa del corpo degli agenti di custodia.

Questo Ministero — in vista della predisposizione del disegno di legge di cui sopra — con circolare del 6 agosto 1977 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena ha tempestivamente richiesto a tutti gli organi interessati la trasmissione di elenchi di militari del corpo degli agenti di custodia i quali, avendo rivestito i gradi di sottufficiali in una delle forze armate o in quelle partigiane, possono essere interessati alla ricostruzione della carriera nel corpo stesso.

Occorre precisare, da ultimo, che il provvedimento proposto, se intende soddisfare esigenze non più differibili di giustizia e di equità, dovrà tuttavia essere rie-

saminato, dato il suo carattere necessariamente transitorio, nel quadro della riforma dell'intero corpo degli agenti di custodia, da tempo avviata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
BONIFACIO.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la viabilità stradale intercorrente da e per i comuni di Lurate Caccivio, Appiano Gentile e Villaguardia (Como) è particolarmente pericolosa per gli utenti e per il traffico che è intenso nella comunicazione fra Como e Varese con uso della stessa anche dal trasporto pubblico extra-urbano.

Tale situazione della statale varesina è determinata dal ritardo o dalla sospensione dei lavori di completamento da parte dell'ANAS da oltre tre anni.

L'interrogante chiede che siano posti in atto urgenti passi nei confronti degli organi direzionali dell'ANAS affinché, in stretto rapporto con gli uffici tecnici dell'amministrazione provinciale di Como e dei comuni interessati, si provveda a dare con urgenza corso ad interventi che abbiano a definire i lavori iniziati e abolire le gravi condizioni di pericoli persistenti, oltre che di intralcio ad uno scorrevole traffico anche per il servizio di trasporto collettivo.
(4-01051)

RISPOSTA. — Nel tratto Como-Varese della strada statale n. 342 Briantea non esistono lavori in ritardo o in sospensione.

A cura delle amministrazioni locali interessate sono state invece avanzate proposte per una sistemazione del tracciato mediante la costruzione di varianti esterne ai centri abitati. Tali proposte formano oggetto di attento esame, da parte degli uffici competenti, tuttavia è doveroso far presente che, almeno per ora, è difficile prevedere una inclusione dei lavori relativi nelle opere previste.

Si fa inoltre presente, per quanto riguarda la sicurezza del traffico su detto tronco stradale, che non sussistono le denunciate gravi condizioni di pericolo persi-

stente essendo semaforizzato l'intero percorso, specie in corrispondenza degli attraversamenti degli abitati e incroci stradali.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — atteso che la conferenza permanente delle camere di commercio italiane e svizzere della zona di frontiera nella recente riunione plenaria svoltasi a Saint Vincent (Aosta) ha assunto ferma presa di posizione in ordine alle carenze e non rispondenti esigenze per il notevole flusso e traffico non solo turistico, ma anche economico-produttivo e per l'elevato pendolarismo frontaliero sul tratto della strada statale 340 in specifico tra Porlezza (Como) ed il confine italo-svizzero di Oria; che è stato consegnato all'ANAS fin dal settembre 1975 un progetto per la sistemazione del tratto interessato, con la completezza di tutti i dati e rilevamenti utili — concretamente quali interventi operativi siano o saranno messi in atto ai fini di determinare concreti provvedimenti per la sistemazione effettiva della strada di cui si è evidenziata la gravità. (4-04872)

RISPOSTA. — Il progetto per la sistemazione del tratto della strada statale n. 340 compreso tra le località Croce-Porlezza-confine svizzero, redatto nel 1975 dalla camera di commercio di Como, prevede il rifacimento di due gallerie fatiscenti ed il miglioramento di un tratto all'aperto nei pressi di Porlezza. Tale progetto, esaminato in linea tecnica dal compartimento ANAS di Milano, venne restituito alla citata camera di commercio, perché vi apportasse le necessarie modifiche tecniche nonché l'aggiornamento dei prezzi.

Per il tratto compreso fra Porlezza ed il confine svizzero, la camera di commercio di Como ha in corso di studio il progetto esecutivo di sistemazione generale.

Per quanto riguarda invece il tratto tra Menaggio e Croce, il progetto, comprendente lavori di completamento relativi all'allargamento ed alla rettifica della sede stra-

dale tra il chilometro 32+380 ed il chilometro 33+990, è stato favorevolmente esaminato dal comitato tecnico amministrativo e potrà trovare attuazione nel programma straordinario di interventi del triennio 1979-1981.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — atteso che:

1) con provvedimenti e deliberazioni dell'ANAS è stato fatto divieto di traffico e di percorrenza sulla statale che porta al valico dello Spluga;

2) ogni anno dal mese di giugno ad ottobre è aperto il traffico da e per il valico che è uno dei passi alpini fra i più suggestivi;

3) tale valico è importante per l'attività economica, turistica e di lavoro per l'insieme della popolazione nella Valchiavenna e delle zone dell'alto lago di Como;

4) ciò ha determinato profonda amarezza fra i cittadini, oltre che nei rappresentanti delle istituzioni locali che avvertono sempre più l'isolamento in cui li confinano decisioni come questa per il possibile e costante degrado economico, sociale, al di là delle parole, con la perdita di risorse derivanti dal turismo, del lavoro frontaliero con le zone svizzere, dalla caduta di utilizzazione delle risorse esistenti;

5) tale decisione sarebbe derivata dalla precarietà attuale della struttura del ponte sulla diga del bacino artificiale di Montespluga dell'ENEL, di proprietà del medesimo ente che ha di certo esclusiva competenza di manutenzione e di conservare condizioni di sicurezza d'uso per questa strada statale internazionale, fondamentale per il collegamento fra il nostro paese e non solo la Svizzera;

6) è assurda una situazione carente del necessario coordinamento che non può esservi fra due aziende pubbliche (ANAS e ENEL) specie in una situazione territoriale come questa per gli evidenti proble-

mi che, come evidenziato, si pongono alla collettività —:

a) quali urgenti provvedimenti saranno assunti affinché si realizzino soluzioni di ripristino del traffico;

b) quali siano stati gli atti e gli interventi in questi anni, in particolare nel 1976-1977-1978 da parte dell'ANAS per conservare non solo sicuro, ma agibile il traffico del valico dello Spluga, così da evitare dubbi che, presenti fra la popolazione, evidenziano tale negligenza per favorire altri punti di passaggio pur in presenza di iniziative per il traforo dello Spluga;

c) quali siano stati gli interventi dell'ENEL per salvaguardare le condizioni di sicurezza e di agibilità sul ponte per evitare le difficoltà oggi riscontrate.

(4-05252)

RISPOSTA. — L'interruzione del transito sulla strada statale n. 36, in prossimità del passo dello Spluga, si rese necessaria per il pericolo di cedimento del ponte al chilometro 145+200.

A seguito di accertamenti geologici per la verifica della stabilità di detto ponte, si è imposta la demolizione dello stesso assicurando, nel contempo, il collegamento con il valico dello Spluga al confine di Stato attraverso la strada comunale in variante alla statale nel tratto interrotto.

I lavori per la ricostruzione del ponte demolito, affidati con il rito della somma urgenza, sono stati iniziati e si prevede che la nuova opera d'arte sarà agibile all'inizio dell'estate 1979.

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici: PADULA.*

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che, da quanto è stato evidenziato dalla stampa e dai comunicati dei sindacati scuola CGIL-CISL-UIL, oltre che da tutto il personale docente e non docente dell'istituto tecnico industriale di Sondrio, il trasferimento d'ufficio della se-

gretaria dell'istituto, signora Giovanna Svanosio Ferrari, è stato un atto basato sul metodo della visita fiscale oltre che burocratico ed autoritario, anche in questa occasione espresso dal provveditore agli studi — se si reputi utile, non solo sollecitare il provveditore al ripristino del precedente impegno di addetta di segreteria alla signora Giovanna Svanosio Ferrari, ma valutare la sempre più precaria condizione dei rapporti intercorrenti fra il provveditore e le organizzazioni sindacali della scuola.

L'interrogante sottolinea l'esigenza del trasferimento ad altra sede del provveditore di Sondrio per ridare serenità e tranquillità al mondo scolastico costantemente in agitazione nei confronti dell'organo decentrato del Ministero. (4-05975)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti non sono emersi riscontri obiettivi ai rilievi, formulati dall'interrogante, in merito al procedimento seguito per il trasferimento della segretaria Giovanna Svanosio Ferrari, dall'istituto tecnico industriale di Sondrio alla scuola media di Talamona.

Tale trasferimento, infatti, — disposto nel pieno rispetto della normativa vigente — è stato determinato da obiettive esigenze di servizio, tenuto conto che, a seguito di ripetute verifiche amministrativo-contabili — le cui risultanze sono state acquisite agli atti — l'interessata era stata riconosciuta non idonea allo svolgimento dei complessi e delicati compiti cui deve far fronte, anche con personale assunzione di responsabilità, un segretario di un istituto dotato di personalità giuridica e di ampia autonomia amministrativa.

Per altro, le carenze e le irregolarità riscontrate e che hanno motivato l'adozione del provvedimento di trasferimento, da parte del competente provveditore agli studi, sono state deliberatamente portate a conoscenza della signora Svanosio Ferrari, la quale si è anche avvalsa della facoltà di esperire ricorso al consiglio di amministrazione provinciale, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa

vigente (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420).

Tale ricorso, tuttavia, è stato respinto, all'unanimità, con decisione adottata dal succitato consiglio d'amministrazione in data 14 ottobre 1978 e notificata all'interessata, con lettera n. 29041, in pari data.

Quanto, infine, al comportamento del dirigente preposto all'ufficio scolastico di Sondrio, non si sono ravvisati elementi tali da metterne in dubbio la lealtà e la correttezza, doti, queste ultime, riconosciutegli unanimemente, in un apposito comunicato, approvato dai presidi delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria della provincia ed acquisito agli atti dell'Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere -

atteso che la signora Nives Bellucci vedova Siacci nata l'11 maggio 1905 a Fiume, ha avanzato domanda di pensione di reversibilità in data 18 aprile 1977, posizione n. 362344;

che il marito Francesco Siacci con funzioni di segretario generale di 2ª classe al comune di Caravaggio (Bergamo), e collocato a riposo su domanda ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, è deceduto il 6 aprile 1977;

tenendo conto che la vedova è in disagiate condizioni economiche, oltre che in cattive condizioni di salute - se intenda far sì che venga con urgenza definita la pensione di cui ha diritto, ma nell'attesa, tenendo conto anche che ha compiuto 73 anni, venga corrisposta una anticipazione provvisoria sul suo diritto pensionistico. (4-06354)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza ha da tempo disposto la corresponsione di un acconto

di pensione in favore della signora Bellucci nella misura di lire 350 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, a decorrere dal 7 aprile 1977.

Inoltre, in favore della medesima, è stata conferita, con deliberazione del presidente del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza del 12 gennaio 1978, anche la pensione ordinaria di reversibilità di annue lorde lire 5.065.000 a decorrere sempre dal 7 aprile 1977, oltre l'indennità integrativa speciale di cui al citato articolo 5 della legge n. 1646 del 1962. Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione sono stati spediti, rispettivamente, al comune di Merone (Como) ed alla direzione provinciale del Tesoro di Como, in data 21 ottobre 1978.

Il Ministro: PANDOLFI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno emettere il decreto di autonomia dell'istituto tecnico industriale di Amantea (Cosenza) anche perché, nel merito, hanno già espresso parere favorevole il provveditorato agli studi di Cosenza, il consiglio provinciale, nonché l'assessorato regionale alla pubblica istruzione.

A tale riguardo l'interrogante tiene ad evidenziare che lo sviluppo del predetto istituto, dalla data di istituzione risalente all'anno scolastico 1970-71, è stato sempre crescente dal momento che, dai 20 alunni del 1970, si è giunti ad una popolazione scolastica di ben 140 unità suddivise in sette classi: un corso completo ed un biennio.

A tanto c'è da aggiungere che Amantea dista circa 36 chilometri dalla sede centrale di Fuscaldo, dove funzionano i vari uffici, ivi compresi i consigli degli organi collegiali, con comprensibili disagi per il corpo insegnante, gli alunni ed i genitori costretti a recarsi colà in occasione di riunioni o disbrigo pratiche. Tale distanza (36 chilometri) diventa ancora maggiore - persino 70-80 chilometri

— se si considera l'ubicazione dei comuni che gravitano sul distretto scolastico di Amantea.

Per i motivi sopra esposti l'interrogante, nel ribadire la necessità di emettere il surrichiamato provvedimento con la massima urgenza, chiede di conoscere le determinazioni che il ministro riterrà di adottare nel merito. (4-05689)

RISPOSTA. — Nonostante ogni migliore predisposizione, la proposta per la concessione dell'autonomia alla sezione staccata di Amantea, non ha potuto trovare accoglimento, in quanto nel piano generale delle nuove istituzioni, per l'anno scolastico 1978-79, la proposta medesima era connotata di minore priorità ed indifferibilità, rispetto alle altre, rimaste, per altro, non soddisfatte per l'esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio.

L'ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni per l'anno 1978-79, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, ha infatti limitato le possibilità operative in tale settore, privilegiando le situazioni in cui la popolazione scolastica risulta aver raggiunto proporzioni insostenibili (1.500-2.000 unità), rispetto a quelle con minori indici di affollamento.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

GARGANO MARIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se sia vero il fatto che in questi giorni sta per essere finalmente avviata la produzione presso lo stabilimento della COMSAL società per azioni in Portoscuro (Cagliari) dopo circa due anni dal completamento degli impianti;

2) se la società predetta, trasferita all'EGAM in applicazione della legge 15 giugno 1978, n. 279, produrrà laminati di alluminio anche sottile e preverniciati con un consumo annuo che può toccare le 20 mila tonnellate di alluminio primario;

3) se sia altresì vero il fatto che a fianco agli impianti COMSAL di Portoscuro

si sorge lo stabilimento dell'ALSAR (gruppo EFIM) che produce proprio alluminio primario;

4) se ritenga opportuno che il gruppo EFIM, poiché detiene la quasi totalità della produzione di alluminio in Italia, acquisti la COMSAL attuando così la tante volte auspicata politica di verticalizzazione nel settore della metallurgia primaria;

5) inoltre, quali difficoltà si frappongono a che un siffatto disegno di politica industriale venga prontamente realizzato e le ragioni per le quali l'ENI dovrebbe occuparsi oggi di seconde lavorazioni di alluminio quando un altro ente pubblico (l'EFIM) detiene in tale settore una posizione notevolmente preminente. (4-05378)

RISPOSTA. — La produzione della società COMSAL di Portoscuro risulta effettivamente in avviamento, essendo state superate alcune difficoltà di ordine tecnico e finanziario, che avevano impedito la messa in marcia degli impianti nell'ultima fase della gestione EGAM. Anche la verticalizzazione produttiva tra gli impianti COMSAL e i vicini impianti ALSAR, per la trasformazione dell'alluminio primario realizzato da questi ultimi, è in corso di attuazione.

Quanto alla auspicata concentrazione delle due unità operative in un unico ente di gestione, si fa presente, infine, che il problema della collocazione della COMSAL è allo studio da parte di questo Ministero e degli enti interessati. In ogni caso una idonea soluzione potrà essere individuata soltanto quando l'avviamento della società sia stato completato e siano disponibili i primi risultati economici anche indicativi, sulla base dei quali poter avviare una trattativa concreta che riguarderà non solo le parti pubbliche interessate, ma anche il socio privato che detiene una partecipazione di minoranza nella COMSAL stessa.

Il Ministro: BISAGLIA.

GARGANO MARIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — anche in riferimento a precedente interrogazione in cui si chiedevano notizie circa i lavori di manutenzione, rettifica e ammodernamento da effettuarsi sulla strada statale n. 155 di Fiuggi (Frosinone) —:

1) se siano stati eseguiti, o siano in procinto di esserlo, i lavori di manutenzione più urgenti;

2) se siano state progettate ed appaltate opere atte a rendere più scorrevole il traffico, e a garantire la sicurezza della circolazione;

3) se siano previsti radicali lavori di ammodernamento nel tratto della strada statale n. 155 compreso tra San Cesareo e Genazzano (Roma), per rendere più agevole l'attraversamento dell'abitato di Cave;

4) quali provvedimenti intenda adottare per accelerare lo svolgimento degli eventuali lavori, necessari per migliorare la sicurezza e la viabilità della strada statale n. 155 di Fiuggi. (4-06243)

RISPOSTA. — L'interrogazione ripropone i quesiti cui si è risposto in sede di discussione dell'interrogazione orale avvenuta il 10 novembre 1978 n. 3-02665. Pertanto si rinvia a quanto comunicato in quella occasione.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le ragioni per cui alla provincia di Novara non sono stati assegnati i posti di insegnante di scuola materna che erano stati richiesti per consentire l'attuazione della legge n. 463 del 1978 che prevede il raddoppio degli organici nelle sezioni esistenti.

Si fa presente che la risposta negativa alla richiesta della competente autorità provinciale, che era di 52 posti, lascia altrettante sezioni di scuola materna scoperte del secondo insegnante e impossibilità quindi ad adottare un orario completo per i bambini che le frequentano.

Si fa altresì presente che tutte le altre province del Piemonte risultano essere state soddisfatte delle loro richieste e messe nelle condizioni di attuare l'orario giornaliero previsto dalla legge in tutte le scuole materne. (4-06271)

RISPOSTA. — In deroga alle disposizioni impartite con circolare dell'8 agosto 1978, n. 191, si è autorizzato il provveditore agli studi di Novara a conferire 37 nuovi incarichi di insegnamento nelle sezioni di scuola materna della provincia al fine di consentire il raddoppio dell'organico previsto dalla legge e il prolungamento dell'orario di insegnamento fino a dieci ore.

I limiti di disponibilità del bilancio e le analoghe richieste avanzate da tutte le altre province non hanno consentito l'integrale accoglimento dei raddoppi per tutte le 52 sezioni.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

GIORDANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1) se risponda a verità la notizia della decisione delle ferrovie dello Stato di sopprimere la stazione ferroviaria di Varallo Pombia (Novara). L'interrogante fa presente che la stazione di cui trattasi non serve soltanto i cittadini di Varallo Pombia ma anche quelli dei paesi vicini e che la sua soppressione creerebbe grave disagio ai numerosi lavoratori e studenti che giornalmente usufruiscono del mezzo ferroviario per recarsi al lavoro e a scuola;

2) quindi, se ritenga opportuno, qualora la notizia della soppressione della stazione rispondesse a verità, rivedere la decisione presa in quanto vi sono ragioni validissime che sconsigliano tale soppressione. (4-06315)

RISPOSTA. — In relazione ai timori manifestati dai cittadini del comune di Varallo Pombia e di quelli dei paesi vicino-

ri in merito ad una eventuale chiusura all'esercizio pubblico della fermata ferroviaria di Varallo Pombia, si dà assicurazione che né presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato né presso gli uffici compartimentali di Torino sono in corso iniziative per l'adozione di un provvedimento del genere o per la riduzione dei servizi in atto espletati dalla fermata stessa.

L'unico provvedimento attuato in tale località, quello cioè di limitare l'orario giornaliero della vendita dei biglietti al pubblico (adottato anche per altri impianti della rete delle ferrovie dello Stato), ha carattere del tutto eccezionale e temporaneo, ed è collegato esclusivamente alla necessità di fronteggiare particolari esigenze di personale del compartimento di Torino e verrà quanto prima a cessare.

Si fa, per altro, presente che tale provvedimento non comporta alcun disagio all'utenza in quanto i viaggiatori possono ugualmente usufruire della fermata dei treni, provvedendo all'acquisto dei biglietti di viaggio sui treni stessi, senza alcuna maggiorazione tariffaria.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

LABRIOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Governo intenda revocare il provvedimento ministeriale di soppressione della quarta classe professionale Barsanti, in Massa, tenuto conto che il predetto provvedimento, ad anno scolastico iniziato, pregiudica il completamento degli studi per 17 studenti. (4-06242)

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'interrogante può ritenersi positivamente superata, avendo questo Ministero autorizzato — in via del tutto eccezionale — anche per l'anno scolastico 1978-1979, il funzionamento della quarta classe presso l'istituto professionale Barsanti di Massa, con nota telegrafica del 17 ottobre 1978, n. 5903.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

LAMORTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che in provincia di Potenza solo 294 sezioni di scuola materna su un totale di 392 funzionano con orario di otto ore, con grave pregiudizio per la popolazione scolastica e le famiglie, già ampiamente evidenziato dalle organizzazioni sindacali;

1) se ritenga di modificare le direttive impartite con la circolare ministeriale dell'8 agosto 1978, n. 181, con la quale si dà un'interpretazione restrittiva dell'articolo 9 della legge n. 463 del 1978; tenuto presente che la situazione determinatasi in provincia di Potenza rende viepiù acuta la già pesante disoccupazione che si registra fra le maestranze di scuola materna, mentre la disposizione ministeriale di non procedere alla nomina di insegnanti con incarico annuale, puntualmente applicata in Basilicata, è stata già oggetto di deroga in alcune regioni del nord;

2) quali provvedimenti si intendano adottare per consentire un'applicazione restrittiva della citata legge, per altro in aderenza con la volontà del legislatore, che valga ad assicurare l'orario prolungato nelle scuole materne della provincia di Potenza, anche al fine di superare spequazioni già in atto. (4-06387)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni espresse dall'interrogante debbono ritenersi superate in quanto con *telex* 23 novembre 1978 è stato autorizzato il provveditore agli studi di Potenza a conferire, in deroga ai limiti fissati con la circolare ministeriale n. 191, 50 nuovi incarichi nelle scuole materne statali per consentire, così, il raddoppio dell'organico in un maggior numero di sezioni.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

LEZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga di disporre la immediata definizione del rinnovo dei conti correnti localiz-

zati, in corso dal mese di marzo, sicché i beneficiari della rendita mensile dell'INAIL — che non hanno potuto goderne a seguito della rapina effettuata nel dicembre 1977 al furgone postale — possano nuovamente fruirne ed al più presto. (4-06080)

RISPOSTA. — Le indagini ispettive promosse con tempestività dall'Escopost della direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni per la Campania, in collaborazione con la squadra mobile della questura di Napoli e tuttora in corso, non hanno consentito, a tutt'oggi, il recupero degli assegni postali andati sottratti insieme ad ingente numerario e ad altri titoli di specie diversa, nel corso della rapina perpetrata ai danni dell'autofurgone postale dell'ufficio poste-ferrovia di Napoli.

Per quanto concerne il rimborso degli assegni di cui trattasi, si rende noto che questa Amministrazione intende prescindere dalla definizione dell'iter contabile, previsto dall'articolo 142 del regolamento generale dei servizi postali — parte seconda — servizi a danaro, approvato con regio decreto del 30 maggio 1940, n. 775, al fine di soddisfare, con carattere d'urgenza, gli interessi dei beneficiari della rendita INAIL, danneggiati dalla rapina. A tale scopo, ha proposto al traente INAIL di Napoli l'immediato riaccreditamento dell'ammontare degli assegni, a condizione però, che lo stesso istituto si impegni a rimborsare all'Amministrazione postale l'importo degli assegni che dovessero risultare pagati o già riaccreditati alla chiusura della contabilità.

Appena l'INAIL di Napoli avrà aderito alla detta proposta, che, tra l'altro, consente di conciliare il soddisfacimento delle legittime aspettative dell'utenza con l'esigenza di salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione postale, si assicura che verrà data attuazione, con l'urgenza del caso, all'accennato riaccreditamento anticipato.

Nell'eventualità in cui l'INAIL di Napoli non dovesse condividere la proposta, questo Ministero darà corso, in alternativa, alla procedura del rimborso anticipato direttamente a favore dei beneficiari

della rendita INAIL, previo accertamento di idonee garanzie presso gli intestatari degli assegni.

Il Ministro: GULLOTTI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative o interventi intenda adottare per favorire una soluzione degli inconvenienti connessi alle modifiche apportate al piano di marcia del treno locale 8260, in partenza alle ore 3,46 da La Spezia per Parma.

Con tali modifiche, attuate con l'entrata in vigore dell'orario invernale delle ferrovie dello Stato, il citato treno n. 8260 arriva a Fornovo alle ore 6,02 e non è più possibile sfruttare la relazione costituita dal treno locale n. 5020 in partenza da Fornovo alle ore 5,40 ed arrivo a Fidenza alle 6,02 cioè in tempo per utilizzare il treno diretto 2084 con arrivo a Milano centrale per le ore 8,00.

In presenza di questa situazione, la prima possibilità utile per giungere a Milano (per gli abitanti della Lunigiana e delle zone limitrofe) è rappresentata dall'espresso n. 670 (Livorno-Milano) che arriva nel capoluogo lombardo, se in orario, alle ore 10,32. Il tutto in presenza di un consistente flusso di traffico passeggeri (anche pendolari) tra le zone considerate, traffico penalizzato, nella situazione attuale, da disagi incomprensibili.

A parere dell'interrogante una soluzione soddisfacente del problema potrebbe essere rappresentata dal ripristino del precedente piano di marcia del treno n. 8260. (4-06278)

RISPOSTA. — Il treno 8260 La Spezia-Parma è utilizzato, in prevalenza, da viaggiatori pendolari che — al mattino — si recano a Parma dai vari centri intermedi della linea.

La camera di commercio di Parma e le organizzazioni sindacali avevano, da tempo, segnalato agli organi competenti delle ferrovie dello Stato che l'ora di arrivo a Parma (5,59) era troppo anticipata rispetto all'inizio delle varie attività, per

cui i viaggiatori pendolari erano costretti ad una rilevante inutile perdita di tempo dopo essere giunti nel capoluogo.

In una apposita riunione, gli organismi sopra citati ebbero a ribadire le loro richieste che, in considerazione dell'importanza e della consistenza della corrente sistematica di traffico pendolare per Parma, nonché del benessere dato al riguardo dalla camera di commercio di La Spezia, non potevano non essere accolte.

I motivi di cui sopra hanno quindi comportato la necessità di posticipare la marcia del treno 8260, in maniera da consentire un più idoneo arrivo a Parma (ore 6,31), anche se dal provvedimento scaturiva l'inconveniente — per una minoranza di traffico non sistematica — di un ritardato arrivo a Milano che, attualmente, può avvenire alle ore 8,55 (a Milano porta Garibaldi) ed alle ore 9,00 (a Milano centrale), utilizzando da Parma — con un solo trasbordo — rispettivamente il diretto 1700 (sospeso nei giorni festivi) e l'espresso 508.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) se i contratti pubblicitari, realizzati dalla Sipra, siano ancora sottoposti al parere vincolante del consiglio di amministrazione della RAI, in modo da garantire forme di controllo sull'operato della consociata ed ottenere una pubblicizzazione, sia pure limitata, dei suoi atti;

2) quali contratti pubblicitari siano stati stipulati durante la gestione commissariale e quali dalla sostituzione degli organi statutarî ad oggi;

3) quali le ragioni che vedono assente la consociata RAI dall'area meridionale, di modo che un'azienda, che garantisce e realizza accordi con i grandi oligopoli della carta stampata, ha ritenuto di non poter operare a livello di intervento, o di recupero, nella pubblicità di testate come *L'ora, Il Giornale di Calabria, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Giornale di Sicilia.*

(4-05434)

RISPOSTA. — Dal 30 luglio 1977 l'azionista RAI ha proceduto alla nomina dei consiglieri di amministrazione della SIPRA, che successivamente hanno provveduto alle nomine delle cariche sociali. In tale data è venuta così a cessare la gestione dell'amministratore unico ed è conseguentemente venuto meno l'impegno della stessa SIPRA a sottoporre i contratti pubblicitari al consiglio di amministrazione della RAI.

I poteri dei nuovi organi societari sono tuttavia esercitati attenendosi alle direttive di massima della RAI, che si ispirano a loro volta agli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza: in particolare, conformemente a tali direttive, l'attività della SIPRA è svolta in modo tale da garantire la massima pubblicità dei suoi atti e consentire la vigilanza ed il controllo del Parlamento e della stessa RAI.

Come riferito dall'IRI, durante la gestione dell'amministratore unico sono stati rinnovati, per la durata di un anno, i contratti già in precedenza acquisiti e scadenti nel periodo e sono stati definiti, previo benessere dell'azionista, nuovi contratti di pubblicità relativamente alle seguenti testate:

Settimanale Tempo, Giorni, Corriere mercantile (e Gazzetta del Lunedì), Mondo operaio, Nuova scienza, Ragionamenti, Fumetti dardo, Momento sera, La Discussione.

Il nuovo consiglio di amministrazione della SIPRA, che ha riservato alla propria competenza l'approvazione di tutti i contratti relativi all'acquisizione di nuovi mezzi pubblicitari, ha rinnovato i seguenti contratti:

Tuttosport, Gruppo Rusconi, Avvenire, Avanti!, Vita.

Il nuovo consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di nuovi contratti con le seguenti testate:

Il Fiorino, Il Lavoro, il Settimanale, Noi Donne, Cosmopolitan, Madre, L'Opinione, Lega per le autonomie ed i poteri locali, (Il Potere locale, Il comune democratico, Agenda, Guida per le autonomie

locali), *Il Borghese*, *Tutto uncinetto*, *Milano Elle*, *Il Manifesto*, *Successo*, *Palazzetto dello sport di Roma*, *Palazzo dello sport di Milano*, *Gruppo Electa*, (Casabella, *Lotus International*, *Storia della città*).

Per quanto riguarda il terzo punto dell'interrogazione, si rileva che il nuovo consiglio d'amministrazione della SIPRA ha avuto modo di constatare l'assenza della società nell'area meridionale sia sul terreno organizzativo sia su quello della gestione delle testate; un'area dove la SIPRA aveva in passato registrato iniziative importanti.

Avendo il nuovo consiglio di amministrazione ribadito a più riprese nella relazione sulla riorganizzazione e il rilancio dell'azienda la necessità di proiettare anche nel Mezzogiorno d'Italia lo sviluppo delle attività sociali, la SIPRA si appresta a ricostruire un minimo di presenza organizzativa nelle zone meridionali che le permetta di assumere significative iniziative in quelle regioni. In questa ottica sono in corso contatti con editori e concessionari per la conclusione di eventuali accordi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

MARTORELLI E BARACETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere —

premessi che, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, i dirigenti con funzioni ispettive che, nell'esercizio o a causa di tali funzioni, accertano fatti che presentano carattere di reato sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale;

rilevato che, in conformità di un parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, si è ritenuta la norma in questione inapplicabile ai dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato per la loro specialità;

considerato che una legge dello Stato non può essere disapplicata sulla base di un parere di un organo giurisdizionale — il pensiero del Governo sulla questione e di ottenere copia del richiamato parere del Consiglio di Stato. (4-06484)

RISPOSTA. — Il parere a suo tempo fornito dalla competente sezione consultiva del Consiglio di Stato, cui fanno riferimento gli interroganti, attiene alla esatta interpretazione della disposizione contenuta nell'ottavo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla responsabilità per danni a carico degli ispettori, per illegittimità colposamente non rilevate nell'esercizio delle loro funzioni.

In particolare, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su uno specifico quesito formulato da questo Ministero, ha affermato che la responsabilità per danni a carico degli ispettori, prevista e disciplinata dal citato articolo, non è applicabile agli ispettori del servizio ispettivo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, per la natura atipica della vigilanza dagli stessi svolta. Detta attività, infatti, non è equiparabile al modello di normale vigilanza interna che si esplica nell'ambito delle singole amministrazioni dello Stato ad opera dei servizi ispettivi interni, né si esplica, come quest'ultima, con carattere di periodicità sistematica, sugli uffici e sugli enti nei cui confronti può essere disposta.

Come appare evidente, quindi, la materia che ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato non è ricollegabile in alcun modo all'obbligo del rapporto alla competente autorità penale, prevista nel quinto comma del succitato articolo 12, la cui intangibilità, per altro, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto di dover ribadire anche per gli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato attraverso esplicita affermazione contenuta nel parere più volte indicato che, in conformità a quanto richiesto dagli interroganti, si trasmette in copia.

Il Ministro: PANDOLFI.

ALLEGATO

Quesito circa l'applicabilità dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti degli ispettori dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Vista la relazione in data 6 aprile 1973 n. 120372 con la quale il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) ha posto a questo Consiglio sul quesito in ordine all'interpretazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai fini della sua applicazione nei confronti degli ispettori dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

PREMESSO:

Il referente Ministero del tesoro premette che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha disciplinato le attribuzioni e la responsabilità dei dirigenti con funzioni ispettive, disponendo, al comma ottavo, che: «gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse antecedentemente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari».

Aggiunge che l'articolo 40 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, nell'istituire il ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del ruolo direttivo cui al quadro terzo annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1292, ha richiamato, per quanto attiene alle attribuzioni degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, la normativa di cui agli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440 e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 e successive modificazioni.

Dal raffronto delle due norme sembrerebbe che l'articolo 12 non sia applicabile nei confronti degli ispettori facenti parte del servizio ispettivo della Ragioneria generale dello Stato. Ciò in quanto la normativa richiamata dell'articolo 40 sopra citato dispone che le verifiche amministrativo-contabili riguardanti, di regola, gestioni di rilevante consistenza ed enti di notevole importanza, vengono effettuate soltanto in seguito a specifici incarichi di volta in volta conferiti dal Ministero che li dispone in relazione ad esigenze non connesse a periodicità sistematica. Dette verifiche, inoltre, sono rivolte

essenzialmente ad accertare, mediante un giudizio d'insieme, la regolarità del comportamento degli uffici e degli enti sottoposti a controllo con particolare riferimento alla correttezza della loro azione amministrativa ed a livello di proficuità delle spese sostenute.

Attesa, quindi, la natura del tutto particolare ed atipica del controllo in questione, rispetto a quello ordinario cui evidentemente si riferisce l'articolo 12 del decreto n. 748, la referente Amministrazione ritiene che la responsabilità per danni a carico degli ispettori, prevista e disciplinata dal citato articolo, non riguardi le verifiche eseguite dagli ispettori dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Di ciò, ad avviso della stessa Amministrazione, può trarsi conferma dall'esame di altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 e del loro confronto con i principi regolatori delle funzioni dell'Ispettorato generale di finanza. Così, il terzo comma dello stesso articolo 12, nel disporre che gli ispettori « riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare », riguarda evidentemente gli ispettori che svolgono controlli all'interno delle Amministrazioni dello Stato, e non anche gli ispettori della Ragioneria generale dello Stato i quali effettuano verifiche ed accertamenti anche al di fuori delle Amministrazioni stesse e ne riferiscono direttamente al ministro del tesoro ed al ragioniere generale dello Stato. Inoltre, in considerazione dell'elevato numero di uffici, aziende ed enti soggetti al controllo in questione, molti di essi non sono stati mai assoggettati a verifiche; il che, ove si ritenesse configurabile la responsabilità per danni *ex* articolo 12, comporterebbe che ben difficilmente gli ispettori della Ragioneria generale dello Stato potrebbero non incorrere nelle responsabilità stesse.

Ciò premesso, il referente Ministero, anche nella prospettiva di dover far luogo, se necessario, in sede di riordinamento dei servizi della Ragioneria generale dello Stato, ad opportune precisazioni dei limiti obiettivi delle responsabilità inerenti alle funzioni degli ispettori, ha chiesto, data la delicatezza e complessità della questione relativa all'interpretazione di una norma giuridica, il parere di questo Consiglio.

CONSIDERATO:

Il quesito posto dal referente Ministero consiste nello stabilire se sia configurabile nei confronti della Ragioneria generale dello Stato la responsabilità per danni prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante norme per la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato.

Il citato articolo 12, nel quadro della nuova normativa sulle funzioni dirigenziali, ha disciplinato le attribuzioni dei dirigenti con

funzioni ispettive. Al riguardo, risultano individuate, ai primi tre commi, le specifiche funzioni di tali dirigenti, i quali devono provvedere, tra l'altro, secondo le direttive del ministro o del competente direttore generale, alla vigilanza degli uffici dell'Amministrazione dello Stato al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile e il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificare la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici; svolgere opera di consulenza e di orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva; adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati; comunicare, inoltre, all'ufficio organizzazione e metodo e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate; devono, infine, riferire direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari.

Lo stesso articolo 12 pone a carico degli ispettori l'obbligo a fare rapporto direttamente all'autorità giudiziaria penale di fatti che presentino carattere di reato ad azione pubblica che siano accertati nell'esercizio o a causa dell'esercizio delle funzioni ispettive. L'ultimo comma dell'articolo prevede, infine, a carico degli ispettori, una particolare ipotesi di responsabilità solidale per danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

Orbene, dalla lettura dell'articolo in questione appare evidente come le prescrizioni in esso contenute, siano preordinate a disciplinare l'esercizio delle funzioni ispettive all'interno di ciascuna Amministrazione dello Stato.

I riferimenti alle direttive del ministro o del competente direttore generale, allo svolgimento di opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva, la possibilità di adozione, in caso di urgenza, dei provvedimenti necessari per eliminare inconvenienti riscontrati, l'obbligo di riferire al capo del personale in ordine ai fatti suscettibili a dar luogo a procedimento disciplinare, presuppongono evidentemente che la funzione ispettiva sia esercitata all'interno delle singole Amministrazioni dello Stato.

La stessa responsabilità per danni prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12 postula la periodicità delle visite ispettive negli uffici dell'Amministrazione e la continuità nella sottoposizione di essi alla vigilanza ispettiva interna.

Non par dubbio, quindi, che il legislatore delegato, nel prevedere la responsabilità in questione, abbia tenuto presente il modello

tipico della vigilanza ispettiva esercitata all'interno degli uffici della Amministrazione. E d'altra parte, nel penultimo comma dello stesso articolo, si legge che: « restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati ».

Rispetto alla normale vigilanza ispettiva, cui sono sottoposti gli uffici delle singole Amministrazioni dello Stato, ad opera dei servizi ispettivi propri di ciascuna di esse, presenta caratteri del tutto particolare quella che i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercita nei confronti di uffici statali e di enti pubblici. Non si tratta, infatti, di vigilanza che si esplica con accertamenti periodici interni, bensì di vigilanza che viene effettuata, mediante visite ispettive, su specifico incarico del ministro del tesoro, il quale le dispone in relazione a particolari e contingenti esigenze che non hanno carattere di periodicità. D'altra parte, una sistematica periodicità nell'esercizio di tale funzione da parte dei servizi ispettivi di finanza nei confronti di enti pubblici ed uffici statali sarebbe difficilmente attuabile dato il numero elevato di tali enti ed uffici. D'altronde, l'articolo 40 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nel dettare norme specifiche sui dirigenti appartenenti ai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, richiama, per le loro funzioni ispettive, le norme previste negli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato. E le predette norme delimitano, con carattere di specialità, il campo di attività ispettiva che la Ragioneria generale esplica presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili (articolo 29 sopra citato).

Si tratta, quindi, di un tipo di vigilanza ispettiva del tutto particolare che non è equiparabile al modello di normale vigilanza interna che si esplica nell'ambito delle singole Amministrazioni dello Stato ad opera dei servizi ispettivi interni e che non si esplica, come quest'ultima, con carattere di periodicità sistematica sugli uffici e gli enti nei cui confronti può essere disposta.

Anche in ordine al loro contenuto sostanziale, gli accertamenti ispettivi demandati ai servizi ispettivi di finanza si differenziano, per la loro specificità, dalla normale vigilanza ispettiva interna. Agli ispettori di finanza, infatti, l'articolo 3 della citata legge 26 luglio 1939, n. 1037, affida il compito peculiare di verificare:

1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo al fine dello Stato;

2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;

3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto e indiretto, la finanza dello Stato.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1979

A tali effetti, soggiunge il citato articolo: « l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal ministro delle finanze (ora, del tesoro) al ragioniere generale dello Stato ».

Attesa, pertanto, la natura atipica della vigilanza ispettiva demandata ai servizi ispettivi di finanza su uffici statali ed enti pubblici, può ritenersi che, fermo comunque l'obbligo anche per i dirigenti appartenenti a tali servizi di riferire direttamente con rapporto all'autorità giudiziaria ordinaria per i fatti costituenti reato accertato nell'esercizio delle loro funzioni, non sia configurabile, nei confronti dei predetti ispettori, la responsabilità per danni, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 con specifico riferimento alla normale e periodica vigilanza ispettiva svolgentesi nell'ambito delle singole Amministrazioni dello Stato ad opera dei servizi ispettivi interni.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della sezione.

Visto:

Il presidente della sezione
PESCATORI

per estratto dal verbale:

Il segretario di sezione
REMO SPRUNZULANI

MARZOTTO CAOTORTA E FIORI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia suo intendimento provvedere, con apposito decreto, alla proroga delle concessioni per l'uso di apparati ricetrasmittenti di debole potenza, non omologati, appartenenti alla categoria dei CB, tenuto conto delle ragioni che tuttora impediscono le attività di omologazione. L'emanazione del decreto ministeriale di proroga, anche per l'anno 1979, a parere degli interroganti, permetterebbe di corrispondere alle legittime aspettative dei concessionari vecchi e nuovi, veri e propri utenti, ormai, del particolare servizio, i quali hanno sostenuto e sostengono spese non lievi per acquistare e mantenere in efficienza gli apparati ricetrasmittenti in parola.

Il provvedimento richiesto, inoltre, se preannunciato e attuato con sollecitudine, consentirebbe di evitare che la temuta interruzione nel rilascio degli atti di concessione provochi riflessi negativi, anche in termini occupazionali, nel delicato settore dell'industria elettronica. (4-06522)

RISPOSTA. — Il problema sollevato nella interrogazione è stato recentemente risolto: infatti con decreto ministeriale 12 dicembre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 20 dicembre 1978, n. 353, il termine fissato nell'articolo 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 (e cioè il 31 dicembre 1978), per l'utilizzazione di apparati radioelettrici di debole potenza non omologati, è stato spostato al 31 dicembre 1980.

Il Ministro: GULLOTTI.

OLIVI E CRAVEDI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) quali siano state le motivazioni che hanno determinato l'invio di un rappresentante ministeriale in seno alle commissioni di esami di abilitazione arti ausiliarie delle professioni sanitarie per ottici e odontotecnici della *Atlantic School* di Piacenza nei mesi di giugno e di luglio del 1975;

2) perché fino a quella data ed anche per un periodo successivo la regione Emilia-Romagna non fu mai coinvolta e nemmeno informata di quanto stava accadendo su una materia che avrebbe dovuto essere di competenza regionale fin dal 1972;

3) perché fin dal luglio 1975 si comunicava alla direzione della suddetta scuola che era in via di pubblicazione un decreto presidenziale di autorizzazione e si favoriva così di fatto la effettuazione degli esami di abilitazione quando ancora a tutt'oggi nessun decreto riferito a tale scuola è mai stato pubblicato;

4) perché il 9 maggio del 1976 si designava ancora un rappresentante ministeriale in seno alle commissioni di esami della suddetta scuola e quali siano stati i motivi sopravvenuti che hanno, dieci giorni dopo, consigliato l'annullamento di tale designazione;

5) inoltre, se corrisponda a verità che gli allievi che hanno frequentato i corsi della *Atlantic School* siano più di un migliaio e se a tanto proselitismo abbiano contribuito le illusorie promesse ministeriali di riconoscimento della scuola abilmente strumentalizzate dalla direzione della medesima;

6) cosa sia stato fatto per riparare i danni subiti dagli allievi sul piano morale (nessun valore del titolo conseguito per una parte degli allievi e nessun titolo neanche fittizio per i restanti) e materiale (circa 800 mila lire spese cadauno);

7) cosa si stia facendo per impedire il proseguimento di questa vicenda che si sta tramutando in una specie di truffa

all'americana (di nome e di fatto) a danno di altre centinaia di allievi iscritti nell'anno scolastico 1977-1978 la maggioranza dei quali ignora totalmente gli antecedenti perché provenienti da altre province e regioni;

8) se corrisponde al vero il fatto che i corsi dell'anno 1977-1978 abbiano avuto inizio nonostante che dal maggio 1977 la regione Emilia-Romagna abbia respinto la richiesta di autorizzazione al funzionamento dei corsi non rientrando le caratteristiche dell'*Atlantic School* in quelle previste dall'apposita legge regionale;

9) quale rapporto (i tempi e i modi) sia stato stabilito fra l'azione ministeriale e quella regionale per non fare ricadere il peso degli errori commessi sugli allievi che hanno frequentato i corsi ed in particolare quelli (unici) che nell'anno scolastico 1974-1975 sostennero gli esami alla presenza del rappresentante ministeriale.

(4-03670)

RISPOSTA. — 1) L'istituto *Atlantic School*, che gestiva da molti anni corsi per l'abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico ed ottico, su autorizzazione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Piacenza, richiese nel 1973 formale autorizzazione a questo Ministero per l'istituzione delle due scuole, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie.

In data 7 luglio 1975 i relativi decreti autorizzatori adottati su proposta di questo Ministero, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, vennero trasmessi, debitamente firmati dal Capo dello Stato e controfirmati dai due ministri proponenti, alla Corte dei conti per la registrazione e la conseguente pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Nelle more dei cennati adempimenti, la competente direzione generale, in conformità ad una prassi costante, autorizzò l'espletamento degli esami per quella sessione nominando i rappresentanti ministeriali in seno alle commissioni giudicatrici.

Detti rappresentanti hanno partecipato alle operazioni d'esame, subordinando l'apposizione della propria firma sui diplomi di abilitazione al perfezionamento dei decreti presidenziali di cui trattasi.

La Corte dei conti ricusò la registrazione degli atti in parola, muovendo per le vie brevi un rilievo rivolto a porre una limitazione temporale allo svolgimento degli effetti giuridici di tali provvedimenti fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia, per questioni attinenti alla determinazione delle competenze fra Stato e regioni, come verrà chiarito meglio in seguito.

Condividendosi l'avviso della Corte, si provvide di conseguenza al ritiro dei decreti per effettuare la richiesta integrazione.

Detti provvedimenti vennero, comunque, sequestrati, prima di tale rettifica, da parte del pretore di Piacenza con decreto eseguito in data 24 giugno 1976, n. 829/76 rg.

2)-3) Anche successivamente alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo alla devoluzione alla competenza regionale delle attività amministrative concernenti le scuole per professioni ed arti sanitarie ausiliarie, si riteneva, sia da parte di questo Ministero sia di quello della pubblica istruzione, che la competenza autorizzativa alla istituzione di tali scuole fosse rimasta allo Stato e tale interpretazione è stata seguita, sia pure con alcune incertezze, fino al 7 agosto 1975, data in cui fu emanata la circolare n. 62, con la quale venne definitivamente chiarito che la competenza regionale in materia si estende anche alla istituzione delle scuole ed alla disciplina del loro assetto organizzativo.

Per quanto concerne la regione Emilia-Romagna, essa ha provveduto a regolare compiutamente tale materia con la legge 23 gennaio 1976, n. 2, con la quale ha assorbito — senza alcuna esclusione — tutte le competenze amministrative riferibili al settore.

4) Con telegramma in data 8 maggio 1976, veniva effettivamente designato, nell'insieme dei numerosi provvedimenti di tal genere, anche un rappresentante ministeriale per gli esami della scuola in parola. Senonché, successivamente alla spedizione del relativo telegramma, a seguito di un colloquio avuto con un rappresentante della scuola che riferì dettagliatamente sui problemi relativi alla non ancora ottenuta autorizzazione, detto provvedimento di nomina fu revocato con telegramma in data 29 luglio 1976 in base agli elementi acquisiti nel modo suddetto.

5) Non si è in possesso di elementi statistici sugli allievi che hanno frequentato i corsi della *Atlantic School*, né si è in grado di esprimere un compiuto giudizio sulle cause che avrebbero determinato l'asserito notevole proselitismo dei candidati.

6) Per quanto concerne la possibilità di intervento per riparare i danni subiti dagli allievi sul piano morale e materiale, non si è ipotizzata altra soluzione che un provvedimento di sanatoria, da adottarsi, a parere di questa Amministrazione, da parte della Regione per effetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (articolo 1, lettera f) e della legge regionale Emilia-Romagna 23 gennaio 1976, n. 2.

7) Da quanto sopra esposto, si evince chiaramente che il proseguimento della vicenda non riguarda affatto questa Amministrazione. Pertanto, gli allievi dei corsi successivi indebitamente svolti, ove lo ritengano, potranno richiedere in sede competente il risarcimento dei danni riportati.

Nel corso del 1977, all'approssimarsi della nuova sessione di esami, la scuola ha rinnovato la richiesta; anche in tale occasione, questo Ministero ha ribadito che, in difetto della formale autorizzazione, non si potevano adottare provvedimenti in materia. Al riguardo, è utile rimarcare che contro tali atti negativi nessuna rimostranza è stata mai mossa da parte della direzione della scuola.

8) I corsi dell'anno 1977-1978 avevano, a quanto risulta, avuto inizio, nonostante il diniego di autorizzazione al funzionamento da parte della regione Emilia-Romagna; essi sono stati interrotti a seguito di ulteriore intervento regionale, avverso il quale è stato proposto ricorso al locale tribunale amministrativo, il quale non ha concesso la richiesta sospensione del provvedimento impugnato.

9) Su tale punto non si può che confermare che l'unico mezzo per considerare le aspettative degli allievi che hanno sostenuto gli esami del 1975, unica sessione, per altro, che pone tali problemi, consista in un provvedimento regionale di sanatoria.

Si fa presente, infatti, che un decreto presidenziale di sanatoria, che si era ritenuto in precedenza di dovere adottare, non ha riportato l'approvazione della Corte dei conti che, con deliberazione adottata nell'adunanza del 15 dicembre 1978, n. 840, ne ha ricusato il visto e la registrazione, riaffermando l'incompetenza statale all'adozione di tali provvedimenti, la cui emanazione, sempre ricorrendone gli estremi, dovrebbe in ogni caso spettare alla Regione.

Tale decisione è stata già comunicata alla regione Emilia-Romagna, nonché all'amministrazione della scuola interessata.

Il Ministro della sanità: TINA ANSELMI.

PAVONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che tutti i centri meccanografici del Ministero del tesoro sono in possesso delle memorie elettroniche — quali provvedimenti si intendano adottare affinché venga dato un riassetto definitivo e perfezionato al remoto sistema che ancora viene attuato circa i prontuari di conteggio e pagamento delle pensioni ai funzionari ed al personale statale in quiescenza, non coincidente, come per il personale in attività di servizio,

con la decorrenza mensile dal primo del mese di gennaio e scadenza al giorno 30 d'ogni mese. Infatti, le date di scadenza delle pensioni statali attualmente sono frazionate e spezzettate in due rate disuguali e a mese sfasato, e cioè: sono pagate in data 5 gennaio quelle di reversibilità, il giorno 12 quelle degli statali civili e militari, ed il 25 per il personale ferroviario ed enti locali.

Non a tutti è noto, infatti, che tale sistema ha recato sempre confusione, specialmente ogni anno, all'atto degli aumenti delle indennità decorrenti dal mese di gennaio che il frazionamento conclude a febbraio; degli aumenti decorrenti dal mese di luglio che si concludono col frazionamento in agosto di ogni anno.

Il predetto frazionamento e spezzettamento, oltre a comportare perdita di tempo prezioso al personale del Ministero nel redigere i prontuari, ha sempre dato luogo a malumore e proteste fra i pensionati, costretti ad accontentarsi e rassegnarsi a controllare alla cieca ogni loro competenza, dato che neppure il più esperto in problemi enigmatici è mai riuscito a decifrare se quanto percepito sia esatto. Ciò si rileva maggiormente dal fatto che l'assegno pensionistico, comprendente anche otto-dieci indennità pensionabili, sono riepilogate in un solo importo; vedansi le aggiunte per i corpi di polizia previste dalle leggi 15 febbraio 1975, n. 572, e 1° marzo 1977, n. 283, circa le indennità di istituto.

Ciò premesso, i funzionari e statali in quiescenza continuano a subire le solite emarginazioni e storture di un diritto.

Al fine, quindi, di perfezionare tutto il sistema pensionistico, si propone voler riesaminare la possibilità perché le pensioni da corrispondere presso gli uffici postali vengano materialmente pagate rispettivamente nei giorni 16-20 e 25, ma con il conteggio riferito a tutto il mese, cioè al giorno 30 d'ogni mese, con l'aggiunta sull'assegno pensionistico delle voci che descrivono le indennità accessorie, in analogia a quanto viene praticato per il per-

sonale in servizio, al fine di rendere controllabile ogni competenza corrisposta al personale in quiescenza. (4-05543)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1978, n. 316, è stata disposta l'unificazione delle scadenze delle pensioni a carico dello Stato e delle amministrazioni autonome.

Per l'attuazione di detto provvedimento, sono state già diramate apposite istruzioni esplicative alle direzioni provinciali del Tesoro, con circolare del 10 ottobre 1978, n. 1225, la quale, oltre a fissare la scadenza di tutte le pensioni a fine mese con effetto dal 1° novembre 1978, precisa che il pagamento deve avvenire secondo il calendario previsto dall'articolo 2 del citato decreto.

Per quanto riguarda la proposta formulata dall'interrogante di indicare nell'assegno di pensione le varie voci che compongono il trattamento pensionistico, si precisa che, d'intesa con l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, è stato realizzato un nuovo modello di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni statali con il sistema meccanografico, che consenta una indicazione analitica delle componenti il trattamento economico.

Il modello in parola è stato trasmesso al poligrafico dello Stato per la stampa, mentre è stata già avviata la fornitura di macchine per il taglio e la punzonatura del predetto nuovo tipo di assegno.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se sia venuto a conoscenza del trasferimento della stazione ferroviaria di Vasto (Chieti), nel territorio del comune di San Salvo. Rilevato che detto trasferimento arrecherà ovviamente alla città di Vasto ingenti danni economici;

2) inoltre, quali ragioni abbiano indotto l'Amministrazione delle ferrovie del-

lo Stato ad adottare questa decisione, e se ritenga di intervenire, il più tempestivamente possibile, per scongiurare questa autentica ed incomprensibile ingiustizia nei confronti delle popolazioni del vastese.

(4-05656)

RISPOSTA. — Il progetto del raddoppio della linea Adriatica, redatto dalle ferrovie dello Stato, prevede, nel territorio dei comuni di Vasto e San Salvo, tre distinti impianti ferroviari.

Precisamente:

1) nel territorio del comune di Vasto:

a) la stazione di porto di Vasto, nella stessa posizione di quella attuale, al servizio del porto di Punta di Penna;

b) la stazione di Vasto, spostata a sud, di circa un chilometro rispetto all'attuale posizione, per motivi tecnici derivanti da una variante al tracciato.

2) Nel territorio del comune di San Salvo:

a) la stazione di San Salvo, spostata a nord, di circa 750 metri rispetto all'attuale posizione ugualmente per motivi tecnici.

I rappresentanti dei due citati comuni (i due sindaci e alcuni assessori e consiglieri) il giorno 3 agosto 1978, in una riunione tenuta presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, hanno avanzato la richiesta di unificare i due impianti di Vasto e San Salvo in un unico impianto, situato in posizione intermedia fra i due previsti, in territorio di Vasto.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato si è dichiarata disponibile ad approfondire il problema è, nelle more che la richiesta stessa venga avanzata formalmente sulla base di apposite delibere consiliari dei rispettivi comuni, debitamente ratificate, e del parere favorevole del consiglio regionale, sta già elaborando il relativo progetto.

Attualmente l'azienda medesima sta verificando sul piano tecnico la fattibilità della variante richiesta d'intesa con i comuni. Dagli studi di massima fin qui con-

dotti risulterebbe possibile l'unificazione dei due impianti, costruendo una stazione, in territorio di Vasto, nella zona compresa fra i torrenti San Tommaso e Buonanotte, e cioè rispettivamente a circa 3,2 e 2,8 chilometri dagli attuali impianti di Vasto e di San Salvo.

Comunque, nessuna decisione al riguardo è stata finora adottata dalle ferrovie dello Stato, ed anzi, poiché la questione non interessa aspetti di stretta pertinenza dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, ma riguarda piuttosto problemi di utilizzazione del territorio, si rimane in attesa delle decisioni che i locali organi competenti prenderanno in proposito.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per definire la posizione del signor Pasquale Tacelli, operatore principale ULA in servizio presso l'ufficio postale di Buonabitacolo (Salerno) che a seguito di elezioni di secondo grado, è stato nominato dal consiglio regionale della Campania, componente della sezione provinciale di controllo di Salerno e da questa a sua volta eletto alla carica di vice presidente.

Tanto perché sia la direzione generale ULA sia la direzione provinciale postelegrafonica di Salerno si ostinano, in dispregio alle vigenti normative, con spirito antidemocratico, ad ostacolarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

La prefata direzione generale ULA ad un'istanza documentata del Tacelli intesa ad ottenere quattro giorni di permesso la settimana, ha risposto dopo circa sette mesi, aderendo alla richiesta formulata soltanto per due giorni settimanali. L'assurdità del provvedimento si denuncia da sé in quanto la stessa direzione generale, nel mentre concede sino a tre-quattro giorni di permesso a sindaci di piccoli paesi, non ha ritenuto invece consentire al Tacelli di svolgere la sua attività presso tale collegio e che si estrinseca settimanalmente in ben quattro sedute ordi-

inarie oltre le due straordinarie volgendosi tutte in Salerno, capoluogo della provincia distante ben 130 chilometri dalla sua sede di lavoro.

Inoltre l'interrogante fa presente che a successiva istanza di aspettativa presentata in data 13 agosto 1977 dallo stesso dipendente postale, la direzione provinciale postelegrafonica di Salerno in data 2 settembre 1977 ha fatto riscontro con telegramma invitandolo ad assumere servizio entro e non oltre il 6 settembre pena la decadenza dall'ufficio. (4-03333)

RISPOSTA. — La richiesta di collocamento in aspettativa, avanzata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, dall'operatore ULA Pasquale Tacelli, in assegno presso l'ufficio delle poste e telecomunicazioni di Buonabitacolo, non era stata accolta dagli organi competenti dell'Amministrazione, in quanto la carica rivestita dall'interessato (membro del comitato regionale di controllo della sezione provinciale di Salerno) non rientrava tra quelle considerate dalla precitata legge n. 1078 del 1966.

Da un più approfondito esame della questione è scaturito, però, che, in applicazione dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, la quale estende ai pubblici dipendenti, chiamati a svolgere cariche elettive non previste dalla citata legge n. 1078, le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il dipendente in parola ha titolo al collocamento in aspettativa non retribuita, con effetto dal 28 agosto 1977.

In tal senso si è già provveduto, dandone apposita comunicazione all'interessato, tramite la competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Salerno.

Il Ministro: GULLOTTI.

SALVATO ERSILIA E SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che da vari mesi è stata inviata dalla sovrintendenza scolastica regionale della Campania a codesto Ministe-

ro una proposta di devoluzione del finanziamento di lire 142 milioni della scuola elementare San Marco di Castellammare di Stabia (Napoli) alla scuola elementare B. Cecchi dello stesso comune;

che tale proposta è stata approvata dal comitato regionale per l'edilizia scolastica il 12 aprile 1978;

che è stato espresso il parere favorevole del Ministero dei lavori pubblici in data 1° agosto 1978;

considerata l'urgenza e la gravità del problema che interessa una vasta platea scolastica, essendo attualmente gli alunni della B. Cecchi ospitati di pomeriggio dalla scuola media *Stabiae* e dal liceo Plinio Seniore;

tenuto conto dei disagi notevolissimi che ciò arreca ad alunni, genitori, insegnanti — quali siano i motivi di così deplorevole ritardo e se si intenda intervenire affinché codesto Ministero espleti urgentemente i compiti che gli competono. (4-06275)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 1° dicembre 1978 è stata disposta, tra le altre, anche la devoluzione del finanziamento di lire 142 milioni dalla scuola elementare San Marco a quella B. Cecchi di Castellammare di Stabia.

Il ritardo nella definizione del provvedimento è da imputarsi al fatto che nell'elenco delle proposte di devoluzione trasmesso dal sovrintendente scolastico regionale e concernente le province di Napoli, Avellino e Salerno, era inserita la devoluzione di un finanziamento non compreso nel piano biennale di edilizia approvato con decreto ministeriale 14 maggio 1968, per cui è stato necessario chiedere i relativi chiarimenti al sovrintendente, il quale, poi, con lettera 17 ottobre 1978, ha inviato il nuovo, definitivo elenco di proposte di devoluzione.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali, a tutt'oggi, non si

sia proceduto ancora ad attuare in favore degli ex sottufficiali dell'esercito in servizio quali agenti di custodia, i benefici di rivalutazione della carriera previsti e già attuati nei confronti dei loro colleghi che prestano servizio in altri corpi di polizia.

A parte l'ingiustizia della sperequazione in atto che si denuncia, se ritengono fondate le doglianze degli aventi diritto, anche in considerazione delle note situazioni di difficoltà e di pericoli quotidiani in cui sono costretti a svolgere il proprio lavoro tutti gli agenti di custodia, quale che sia l'attuale grado che rivestono. (4-05848)

RISPOSTA. — Da tempo è stato predisposto da questo Ministero, ai fini della soluzione del problema richiamato nell'interrogazione, uno schema di disegno di legge concernente Disposizioni in favore del personale del corpo degli agenti di custodia.

Tale provvedimento — già trasmesso ai Ministeri interessati per il prescritto assenso in data 25 ottobre 1978, prevede all'articolo 1 l'estensione in via generale agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia della legge 10 ottobre 1974, n. 496, la quale dispone benefici, per quanto attiene a posizioni in ruolo a progressione di carriera, a favore degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, poi, l'articolo 3 del citato disegno di legge prevede la ricostruzione di carriera nei confronti di quegli appuntati del corpo degli agenti di custodia i quali, pur avendo rivestito uno dei gradi di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane nell'immediato dopoguerra, si arruolarono tra gli agenti di custodia in qualità di guardia. A costoro, analogamente a quanto posto in essere per i pari grado della pubblica sicurezza e della guardia di finanza viene riconosciuta la facoltà di avanzare domanda di ricostruzione di carriera per il grado rivestito prima del reclutamento negli agenti di custodia. L'impossibilità di far confluire detto personale nel ruolo separato di cui

alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, non previsto per il corpo, ha consigliato l'istituzione di apposito ruolo — pure separato — per iscriverci sia il personale nei cui confronti si è fatto luogo a ricostruzione, sia quello già nella carriera dei sottufficiali che intenda essere cancellato dal ruolo ordinario del corpo ai fini dell'applicazione dei benefici della legge di cui trattasi. Traspare in proposito la necessità dell'istituzione dell'apposito ruolo, tenuto conto che, diversamente, gli aspiranti — calcolati, in via prudenziale in numero di 350-400 — andrebbero ad iscriversi in quello ordinario paralizzandone per anni la disponibilità con grave nocimento per il personale cui non si estendano gli effetti del provvedimento proposto.

L'iscrizione nel ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado emergente dalla ricostruzione della carriera di ogni interessato e l'ammissibilità delle domande è demandata al giudizio del ministro di grazia e giustizia, sentita la commissione centrale per il corpo che è, normalmente, competente anche in materia di avanzamento.

Per contenere la spesa derivante dall'applicazione del provvedimento si è poi previsto che, in corrispondenza del numero degli appuntati verso i quali si procede alla ricostruzione di carriera con iscrizione in ruolo separato, vengano lasciati scoperti i posti dagli stessi precedentemente occupati nel ruolo di provenienza; analoga procedura va seguita nel caso di passaggio nel ruolo separato di militari nelle condizioni volute dalla legge ma già divenuti sottufficiali nella ordinaria progressione di carriera.

Il beneficio è stato esteso anche al personale cessato dal servizio o deceduto, mentre è parso opportuno far decorrere gli effetti economici derivanti dall'applicazione della legge dalla data di ricostruzione della carriera di ogni interessato.

L'articolo 4, infine, disciplina l'avanzamento del personale iscritto nel ruolo separato conformemente a quanto è già previsto per i pari grado della pubblica sicurezza e della guardia di finanza, salvo

naturalmente, il richiamo alla specifica normativa del corpo degli agenti di custodia.

Questo Ministero — in vista della predisposizione del disegno di legge di cui sopra — con circolare del 6 agosto 1977 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena ha tempestivamente richiesto a tutti gli organi interessati la trasmissione di elenchi di militari del corpo degli agenti di custodia i quali, avendo rivestito i gradi di sottufficiali in una delle forze armate o in quelle partigiane, possono essere interessati alla ricostruzione della carriera nel corpo stesso.

Occorre precisare, da ultimo, che il provvedimento proposto, se intende soddisfare esigenze non più differibili di giustizia e di equità, dovrà tuttavia essere riesaminato, dato il suo carattere necessariamente transitorio, nel quadro della riforma dell'intero corpo degli agenti di custodia, da tempo avviata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
BONIFACIO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali a distanza di numerosi anni, non venga definito il ricorso alla Corte dei conti n. 750297 prodotto da Biagio Luigi Antonaci, da Galatina (Lecce), collaterale di Antonio.

Detto ricorso, trasmesso dalla Corte dei conti al Ministero del tesoro, direzione generale pensioni di guerra, con elenco n. 4285 per il riesame ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ed assunto a protocollo e distinto con n. 142899/RR, a tutt'oggi, malgrado i tanti solleciti fatti e il tempo trascorso, non ancora è stato definito. (4-06230)

RISPOSTA. — Il signor Biagio Luigi Antonaci, a seguito della morte del fratello Antonio avvenuta il 29 marzo 1967 per marasma senile, chiese la reversibilità della pensione di guerra di seconda categoria di cui era in godimento il predetto

congiunto per amputazione della coscia sinistra.

Tale richiesta venne respinta con decreto ministeriale del 17 gennaio 1968, n. 2294254, e ciò in quanto le disposizioni di legge, tuttora vigenti, stabiliscono che il trattamento di reversibilità, nel caso in cui il militare o il civile venga a morire per infermità diversa da quella per la quale gli era stata concessa la pensione di guerra, spetta esclusivamente, ricorrendo particolari condizioni, alla vedova ed agli orfani e non anche agli altri congiunti (genitori, collaterali, eccetera).

Avverso il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 750297 assumendo che l'infermità letale era stata causata o, quanto meno, aggravata dalla mutilazione all'arto inferiore sinistro riportata dal fratello nella guerra 1915-18.

Intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585, che, con l'articolo 13, ha demandato a questa Amministrazione il compito di procedere alla revisione dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, è stato dato corso, in applicazione della cennata norma di legge, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Biagio Luigi Antonaci.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 85814/V serie VG, concernenti il signor Antonaci, sono stati restituiti, con elenco del 20 novembre 1978, n. 8515, alla predetta magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame di cui sopra, è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per risolvere la situazione delle maestre in possesso di abilitazione specifica per la scuola mater-

na statale conseguita nell'unico concorso bandito con ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, rimaste senza cattedra, nonostante i risultati favorevoli ottenuti per l'esiguo numero di posti; tale situazione è conseguenza del conferimento di posti nelle scuole materne statali agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali in base ad una estesa applicazione della facoltà prevista dal comma 7 dell'articolo 10 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 9 - comma secondo - della legge 18 marzo 1968, n. 444, che prevede l'assunzione in ruolo delle insegnanti della scuola materna statale solo mediante concorso provinciale per titoli ed esami. (4-06426)

RISPOSTA. — La legge del 9 agosto 1978 n. 463, nulla prevede per la sistemazione di coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento del concorso ordinario per insegnanti di scuola materna statale bandito con ordinanza ministeriale del 14 aprile 1976 n. 97, a meno che le medesime non abbiano ottenuto un incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1976-77 o 1977-78: in tal caso sono immesse immediatamente in ruolo.

L'immissione nei ruoli del personale insegnante della scuola materna degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti è prevista sempre dalla citata legge n. 463: è ben vero che la legge n. 444 prevede l'assunzione in ruolo delle insegnanti della scuola materna statale solo mediante concorso provinciale per titolo ed esami, ma è evidente la volontà del legislatore di derogare a tale disposizione nei confronti delle categorie di personale indicate appunto dalla più volte citata legge n. 463.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

VIZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in relazione alle notizie apparse sulla stampa

sui motivi che avrebbero determinato la bocciatura dello studente Massimo Bruno, allievo dell'istituto professionale di Stato di Trapani, che non ha conseguito il diploma di radiotelegrafista perché non avrebbe superato la prova pratica di educazione fisica, materia nella quale gli è stato assegnato il punteggio di due decimi, ritenga di dover — con l'urgenza che il caso richiede — disporre una inchiesta amministrativa per accertare responsabilità e colpe a tutti i livelli e le ragioni che hanno determinato la bocciatura di un candidato che, stante alle dichiarazioni dello stesso preside dell'istituto professionale, si è sempre distinto per il positivo giudizio espresso da tutto il corpo insegnante e per essere stato giudicato il migliore allievo per le votazioni conseguite in tutte le materie.

L'interrogante, mentre osserva che la bocciatura pare sia stata determinata dall'atteggiamento protestatario dello studente, che si sarebbe rifiutato di sottoporsi alla prova pratica di ginnastica perché questa doveva essere eseguita non in palestra regolarmente attrezzata, come previsto da precise norme, bensì nel cortile della scuola e senza la tuta ginnica, chiede di conoscere se si ravvisino, nel comportamento dell'insegnante di educazione fisica di quell'istituto, gli estremi per il suo deferimento alla commissione di disciplina, perché con il suo atteggiamento illegittimo (vizio di eccesso di potere) ha provocato la reazione di un allievo che ha rifiutato di sottoporsi alla prova di educazione fisica, perché questa doveva essere eseguito in condizioni ed in ambiente non idoneo. (4-05428)

RISPOSTA. — La bocciatura dello studente Massimo Bruno, in relazione alle cause che la determinarono, ha costituito oggetto di un'apposita ispezione da parte di questo Ministero.

Dai verbali esaminati ed acquisiti agli atti, è risultato che la bocciatura in questione fu decisa, il 26 giugno 1978, dalla competente commissione esaminatrice dell'istituto professionale per le attività marinare di Trapani, in quanto l'alunno, che pure aveva sostenuto tutte le altre prove, si era rifiutato — senza giustificato motivo — di sottoporsi all'esame di educazione fisica, comportandosi, per altro, in modo irrispettoso verso il preside e gli altri docenti presenti alle prove. Al riguardo, premesso che, a norma delle disposizioni vigenti, le decisioni delle commissioni giudicatrici non sono sindacabili nel merito, si fa presente che dai risultati dell'ispezione non sono emerse formali irregolarità, a carico della succitata commissione.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

ZOLLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che il giornale *Lotta continua* del 10 giugno 1978 ha reso noto che la SIPRA sta per stipulare un contratto pubblicitario con il periodico *Nuova Polizia*;

2) se la notizia risponda al vero e, in tale caso, se ritenga che l'iniziativa della SIPRA sia conforme alle norme ed alle disposizioni che regolano la materia. (4-05335)

RISPOSTA. — La SIPRA, secondo quanto riferito dall'IRI, ha avuto alcuni contatti con l'editore del periodico *Nuova Polizia*, a seguito dei quali non risulta, per altro, sia stato stipulato alcun accordo.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.